



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

**Garante
dei diritti delle persone
limitate nella libertà personale**

RELAZIONE ANNUALE

31 MAGGIO 2013 / 30 APRILE 2014

*Indirizzo il mio sentito ringraziamento alla Direzione del Settore Complesso Welfare, **D.ssa Erminia Zoppè**; rivolgo un particolare grazie alla **Dott.ssa Serena Renda**, responsabile dell'Ufficio, per il significativo apporto che è stato immesso in un ambito lavorativo caratterizzato da problematicità non indifferenti, nonché da complessità nella gestione di rapporti istituzionali e umani, riuscendo a coniugare al meglio professionalità e sensibilità.*

Giorgio Bertazzini



«Ricordatevi che la pena non è la passionale e smodata vendetta dei privati: è la risposta calibrata dell'ordinamento giuridico e, quindi, ha tutta la misura propria degli interventi del potere sociale, che non possono abbandonarsi ad istinti di reazione e di vendetta, ma devono essere pacatamente commisurati alla necessità, rigorosamente alla necessità, di dare al reato una risposta quale si esprime in una pena giusta».

Aldo Moro

INTRODUZIONE

La presente relazione è illustrata *in primis* al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale, nonché al Consiglio Provinciale in adempimento di quanto previsto dall'art. 4, c. 1 della disciplina regolamentare del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà istituito con delibera del Consiglio Provinciale il 20 Gennaio 2011.

Da subito si ritiene doveroso sottolineare che il presente scritto viene presentato con circa un mese di anticipo rispetto alla previsione regolamentare a fronte delle recenti disposizioni normative introdotte dalla Legge 7 aprile 2014, n. 56 che detta *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*.

La legge appena richiamata, sia detto solo incidentalmente, potrà comportare modificazioni alla, eventuale, prosecuzione dell'attività (per non dire dell'esistenza

stessa) della figura del Garante: allo stato si può sostenere - in base alla previsione ex art. 2, c. 2 del Regolamento (*“Il garante resta in carica nei limiti del mandato del Presidente ed opera in prorogatio, per non più di 6 mesi, sino alla nomina del nuovo Garante”*) - che le sorti di detta figura, a decorrere dal prossimo 12 giugno, dipenderanno da una serie di fattori all'oggi non compiutamente valutabili.

Se oggi il futuro di detta figura è incerto è bene ricordare l'unanime volontà del Consiglio provinciale di dotare l'Ente di un organismo terzo a garanzia dei diritti inviolabili di persone limitate nella libertà. In occasione della delibera istitutiva del Garante, approvata all'unanimità, così ebbero infatti ad esprimersi, rispettivamente, il Presidente Dario Allevi e l'Assessore alle Politiche sociali Giuliana Colombo *“Il carcere non è per la Provincia un luogo ‘altro’ o diverso – ma una realtà vicina con la quale le Istituzioni sono chiamate a confrontarsi: ancora una volta partiamo dalla centralità della Persona per mettere in campo interventi e iniziative in grado di accompagnare i detenuti al pieno reinserimento sociale”*;

“Siamo particolarmente soddisfatti per l’importante risultato raggiunto in Consiglio Provinciale. L’approvazione della delibera e del regolamento all’unanimità rappresentano un segnale forte di attenzione e sensibilità verso le realtà più in difficoltà della nostra comunità e sono l’esito di un lavoro svolto da tutte le componenti istituzionali e le forze politiche, segno ulteriore che la Provincia sa accogliere e proporre sinergie efficaci anche su questioni che presentano particolari criticità.”

Da allora una sequenza di eventi, peraltro non imputabili a responsabilità istituzionali di alcuno, ma ascrivibili a procedure e passaggi tanto inevitabili, quanto fisiologici di natura burocratico-amministrativa, hanno determinato la scelta del Garante soltanto ad inizio 2013.

Chi scrive è stato nominato, con Deliberazione di Giunta, in data 28 Marzo 2013.

Nelle settimane successive si sono svolti i primi incontri propedeutici all'organizzazione dell'ufficio a supporto della nuova figura incardinata nell'Ente. Detti incontri hanno sortito un esito soddisfacente in quanto a configurazione di una gestione funzionale al perseguimento di un'efficace azione dell'attività.

In sintesi è stato possibile rendere operativo l'Ufficio a partire dal mese di Giugno

2013.

Il 31 Maggio infatti è stata convocata, presso la Sala Petruzzello della Casa Circondariale di Monza, la Conferenza stampa di presentazione del Garante.

In quella occasione sono state presentate le “linee guida” di carattere generale ispiratrici dell'attività; una breve *summa* di previsioni normative, principi e valori di riferimento; nonché un sintetico prospetto su ciò che “può fare” e “non può fare” il Garante, prospetto finalizzato alla diffusione all'interno della Casa Circondariale di Monza.

Il territorio si è mostrato da subito interessato e motivato all'incontro con lo scrivente, infatti hanno partecipato n. 40 persone (gli ingressi erano vincolati alla capienza della sala e alla preventiva registrazione necessaria per l'ingresso alla Casa Circondariale).

Hanno partecipato:

- Un funzionario delegato a rappresentare il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria;
- Il Prefetto;
- Il Direttore e il Comandante del Carcere di Monza;
- Il Presidente e l'Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Monza e della Brianza;
- 2 Consiglieri provinciali (Prov. MB)
- Il Difensore civico e Garante della Regione Lombardia;
- 3 Commissari regionali della Commissione Carcere del Consiglio Regione Lombardia;
- I rappresentanti dei Comuni di Briosco, Besana Brianza Ambito di Carate, Ambito di Carate, Lissone, Monza, Muggiò, Villasanta, Vimercate;
- 2 rappresentanti dell'Azienda ospedaliera San Gerardo di Monza e Asl MB;
- I rappresentanti di AFOL MB, Camera penale di Monza;
- I rappresentanti della Scuola in Carcere (Scuola media “Confalonieri” di Monza, Istituto superiore “Mose Bianchi”)
- I rappresentanti delle organizzazioni sindacali e del volontariato, Consorzio Comunità Brianza, Confindustria.

Si riportano di seguito i documenti sopra richiamati:

IL GARANTE: COMPITI/LINEE GUIDA **(documento redatto in occasione della divulgazione pubblica)**

Il Garante, ontologicamente, deve credere appieno in quanto stabilito, nella lettera e nello spirito, dal Regolamento, approvato all'unanimità dal Consiglio della Provincia di Monza e della Brianza, Regolamento istitutivo di tale figura.

Detto Regolamento, nel definire e declinare ruolo e compiti del Garante (Art. 3) – dopo averne evidenziato la “riconosciuta autonomia e terzietà rispetto agli organi ed alle strutture amministrative” dell'Ente Provincia – richiama espressamente gli articoli 2 e 3 della Costituzione, riconoscendone la centralità per un moderno Stato di diritto.

A questo proposito mi piace ricordare un'efficace immagine utilizzata da Gherardo Colombo nel libro “Sulle regole”: sostiene Colombo che “ i principi contenuti negli articoli 2 e 3 sono la pietra angolare della Costituzione: tutto il resto è specificazione ed esplicitazione di quei principi fondanti”.

In questa cornice esemplare è la formula adottata, nell'art. 2, dalla nostra Carta fondamentale che solennemente “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo” inteso non solo come singolo (detenuto), ma anche nelle formazioni sociali (Istituti penitenziari) “ove si svolge la sua personalità”.

E' da questo assunto che vanno declinati i diritti, tutti i diritti inviolabili per tutti, pena la negazione dell'essenza stessa di uno Stato democratico.

Non è allora pleonastico considerare il detenuto come *status* che deve seguire e non precedere una sua qualificazione soggettiva, comprensiva di dignità e titolarità di diritti insopprimibili: lo studente-detenuto, il lavoratore-detenuto, il padre-detenuto, il malato-detenuto, lo straniero-detenuto, la donna-detenuta, la madre-detenuta, il minore-detenuto, il giovane adulto-detenuto, ...

Il Garante deve allora verificare il *quantum* di effettività dei diritti sanciti dal diritto positivo con particolare riguardo al diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, all'affettività, alla dignità personale, alle pari opportunità.

E' ancora la Costituzione ad illuminare il percorso di lavoro del garante sia quando afferma il nesso fra eguaglianza formale e sostanziale, sia quando individua la finalità delle pene.

Il disposto costituzionale, all'art. 3, non si limita infatti ad enunciare la “pari dignità sociale”, senza distinzioni di “...condizioni personali e sociali”, ma si impone il “compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che possono aver limitato o limitare il pieno svolgimento della personalità e delle potenzialità di ciascuno.

Se è vero dunque che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 della Costituzione rappresentano il cuore pulsante dello Stato sociale, nel cui DNA è essenziale il principio attivo della prevenzione, ne consegue che anche il momento dell'esecuzione penale deve essere rigorosamente improntato, come stabilisce l'art. 27, al senso di umanità per poter realizzare la finalità del reinserimento sociale.

IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ: PREVISIONI NORMATIVE, PRINCIPI E VALORI DI RIFERIMENTO

Costituzione della Repubblica italiana:
Art. 27, c. 3° “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al <u>senso di umanità</u> e devono tendere alla <u>rieducazione</u> del condannato”
Art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i <u>diritti inviolabili</u> dell’uomo, sia come singolo sia nelle <u>formazioni sociali</u> ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei <u>doveri inderogabili di solidarietà</u> politica, economica e sociale”
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari <u>dignità sociale</u> e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di <u>condizioni personali</u> e sociali. E’ compito della Repubblica <u>rimuovere gli ostacoli</u> di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il <u>pieno sviluppo della persona umana</u> e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
Art. 13, c. 4° “E’ punita ogni <u>violenza fisica e morale</u> sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”
Art. 24, c. 4° “La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”

Regole minime per il trattamento dei detenuti (Ris. O.N.U. 30/8/1955):
Art. 60 “Il regime dello stabilimento deve sforzarsi di <u>ridurre le differenze</u> che possono esservi tra la vita in carcere e quella libera, ove tali differenze portino a indebolire il <u>senso di responsabilità</u> del detenuto o il <u>rispetto della dignità della sua persona</u> ”

<i>l. 25/10/1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16/12/1966:</i>
Art. 10, c. 3° “Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per <u>fine essenziale</u> il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale”

Racc. C.M.C.E., 12/2/1987 – Regole penitenziarie europee:

Art. 64 “Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana ... c) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie; d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro attitudini e di accrescere le loro prospettive di reinserimento nella società dopo la liberazione”

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

(adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948)

Art. 5 “Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti”

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

(Firmata a Roma il 4 novembre 1950)

Articolo 3 - Divieto della tortura. “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”

Legge 26 luglio 1975, n.354 – Ordinamento Penitenziario:

Art. 15 - Elementi del trattamento

“Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia ..”

Art. 18 - Colloqui, corrispondenza e informazione

“I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con **il garante dei diritti dei detenuti**, anche al fine di compiere atti giuridici

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari ...”

Art. 67 - Visite agli istituti

“Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri

regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio ...”

Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati (Testo introdotto con Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012)

“La Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati è prevista dal Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

La Carta è consegnata a ciascun detenuto o internato - nel corso del primo colloquio con il direttore o con un operatore penitenziario all’atto del suo ingresso in istituto - per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la Carta è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo istituto”

GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE

COSA PUÒ FARE

- promuove l'effettività dei diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti con particolare riguardo al diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, all'affettività, alla dignità personale, alle pari opportunità;
- promuove una cultura della umanizzazione della pena (anche mediante iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani fondamentali); opera d'intesa con le altre istituzioni pubbliche per la fruizione di tutti i diritti da parte delle persone detenute e limitate nella libertà personale;
- esercita funzioni di osservazione, vigilanza e segnalazione delle eventuali violazioni di diritti alle autorità competenti.

COSA NON PUÒ FARE

Non può sostituirsi alle funzioni del difensore di fiducia, dell'amministrazione penitenziaria, del Magistrato di Sorveglianza o dell'autorità giudiziaria in genere, degli enti locali.

COME CONTATTARE IL GARANTE

–Le persone detenute sono ammesse ad avere **colloqui e corrispondenza** con il “Garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici. I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia” (art. 18 O.P.).

–Scrivere presso la sede dell'Ufficio del Garante dei Diritti:

Ufficio del Garante dei Diritti

Giorgio Bertazzini

Via Tomaso Grossi, 9

20900 Monza

Telefonare al n. **039/9752.999**

Inviare un fax al n. 039/9462144

Scrivere una e-mail al seguente indirizzo:

garante.personedetenute@provincia.mb.it

Sempre in quell'occasione, e in quella data, era inevitabile fare riferimento alle recentissime novità (ed alle conseguenti riflessioni, fibrillazioni e valutazioni) rappresentate dalla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) di concedere al nostro Paese esattamente un anno, a decorrere dal 28 maggio 2013, per risolvere l'annoso problema del sovraffollamento e delle condizioni di detenzione con interventi strutturali.

Lo stesso Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (D.A.P.), Dott. Giovanni Tamburino, proprio il 28 maggio, sostenne che *“La pronuncia della Corte europea che concede un anno di tempo all'Italia con decorrenza da oggi per risolvere il sovraffollamento delle carceri, rappresenta uno stimolo in più per portare il sistema penitenziario a un livello di civiltà doveroso per un Paese come il nostro e per combattere con maggiore impegno ogni situazione che possa compromettere i diritti umani del detenuto”*, chiarendo inoltre che, *“Di fronte al fenomeno del sovraffollamento, un dato reale esistente da almeno 5 anni, l'Amministrazione penitenziaria sta impegnando tutte le proprie forze sia in direzione della costruzione di nuovi edifici, sia nello studio e nella proposta di soluzioni che valgano a contenere il ricorso al carcere preventivo e non solo preventivo, davvero entro i termini dell'estrema ratio”*.

Sovraffollamento, appunto, esistente “da almeno 5 anni”.

Sovraffollamento, dunque, come dato strutturale, assolutamente non congiunturale.

IL SOVRAFFOLLAMENTO: gli spazi nel tempo ristretto

Il 31 maggio 2013 nella C.C. Di Monza si trovavano 675 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare di 405 posti (in realtà 364, al netto degli spazi inagibili).

In Italia, nella stessa giornata erano recluse, nei 206 Istituti, 65.886 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 46.995 posti (in realtà - ed è lo stesso Ministero della Giustizia, Dipartimento A. P., a precisare nella divulgazione delle tabelle statistiche che *“il dato della capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato”* - meno di 40.000, come sostenuto da Patrizio Gonnella, presidente dell' Associazione Antigone, cifra successivamente ammessa dal DAP ed espressamente riconosciuta dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri.

E' bene a questo punto compiere un rapido percorso a ritroso sino al 2009, per comprendere come una prima sentenza di quell'anno della Corte Europea abbia poi condotto ineluttabilmente alla sentenza dell' 8 gennaio 2013 della stessa Corte (Torreggiani e altri v./ Italia), una sorta di *“madre di tutte le sentenze”* la cui ricaduta sul nostro sistema di esecuzione penale avrà un momento topico il 28 maggio prossimo.

Nella pronuncia della CEDU del 16 luglio 2009 (Sulejmanovic v./Italia) si è ritenuto che il parametro di 3 mq. a disposizione di ogni singola persona detenuta all'interno della cella (*rectius* locale di pernottamento) debba essere inteso come spazio vitale minimo al di sotto del quale si avrebbe *“flagrante”* violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali , vale a dire *“trattamento inumano e degradante”*.

L'esito di detta sentenza ha comportato per lo Stato italiano l'esborso di 1000 Euro al Sig. Izet Sulejmanovic a titolo di risarcimento per aver trascorso due mesi e mezzo in una cella *“divisa con 6 prigionieri, disponendo di circa 2,70 metri quadrati”* .

A seguito di tale dirompente sentenza si ebbe la reazione, indubbiamente tempestiva, del DAP attraverso una significativa Lettera Circolare del 25 agosto 2009 avente per oggetto “*capienze istituti di pena - standard minimi di vivibilità stabiliti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*”, caratterizzata da un esordio fortemente preoccupato a fronte della “*sentenza del 16 luglio 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di euro 1.000,00 in favore di un soggetto detenuto in gravi condizioni di sovraffollamento ...*” e pervasa dalla ferma volontà di intervento risolutorio, se ci si attiene al testo tanto assertivo nella forma, quanto perentorio nelle disposizioni: “*l’intervento della sentenza citata in premessa **impone**, nell’attuale contingenza di sovraffollamento, l’ulteriore onere di vigilare affinché non si verifichino, ed eventualmente non si protraggano, situazioni analoghe a quelle sanzionate dalla Corte di Strasburgo. A tal fine si invitano i Signori Provveditori Regionali a sollecitare le strutture periferiche ad assicurare, in occasione della ubicazione delle persone detenute, il rispetto degli standards minimi individuati dalla Corte (spazio detentivo non inferiore a 3 mq a persona) e ad **adottare misure correttive per le ipotesi in cui siano riscontrate situazioni non conformi ai parametri da questa stabiliti**”.*

Se abbiamo letto bene i vertici del DAP ritennero di poter imporre il rispetto della sentenza con le armi dell’invito ai Provveditori Regionali e della sollecitazione, da parte di questi ultimi, alle Direzioni delle singole carceri a rispettare il fatidico standard fissato dalla Corte!

Che la Circolare appena in breve commentata fosse destinata a rimanere lettera morta era sin troppo facilmente prevedibile.

A questo punto della riflessione generale sul sovraffollamento propongo le considerazioni forti, impertinenti, forse per qualcuno insopportabili, sicuramente più che provocatorie, di un eminente studioso, il Prof. Tullio Padovani, che possono favorire nella comprensione dell’entità e della complessità del fenomeno, ma al contempo della determinazione univoca necessaria per risolverlo alla radice: “ ... *Il*

sistema carcerario italiano ha di recente ricevuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo una sorta di certificazione di indegnità. Le implicazioni e le prospettive della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte appaiono evidenti: il caso esaminato (concernente lo "spazio" in cui un certo detenuto era stato confinato) non rappresenta una pur deplorabile eccezione; corrisponde anzi ad una "regola" tanto comune quanto arbitraria, i cui contenuti antiggiuridici si estendono peraltro ad una serie di aspetti fondamentali della detenzione: dai servizi igienici ai presidi sanitari, dall'alimentazione alle condizioni ambientali.

A fronte di situazioni che fanno della carcerazione un trattamento contrario al senso di umanità e in positiva contraddizione con le regole internazionali e la legislazione interna, si profila o non si profila una responsabilità personale? In effetti, chi è detenuto in una situazione di promiscuità degradante ..., non solo non riceve nulla del "trattamento" compuntamente delineato da leggi e regolamenti, ma è al contrario vittima di maltrattamenti corrispondenti a quelli previsti e puniti dall'art. 572 del codice penale. Basta leggere un po' di giurisprudenza per rendersi conto che il quadro di vita delineato dalla fattispecie costituisce un evento antiggiuridico.

Dovrà farsene carico qualcuno? Subito si staglia all'orizzonte il tipico meccanismo giustificativo delle organizzazioni burocratiche complesse che mira a sgretolare la colpa e a farla morir fanciulla. Il procedimento destinato a sfociare nel trattamento inumano e degradante è la risultante di una serie articolata e ripartita di passaggi che tende a rendere ogni soggetto agente "cieco" al prima e al dopo: rotella di un ingranaggio. C'è chi ordina, chi assegna, chi ammette, chi dispone e chi organizza. Posso io - dirà il pubblico ministero - non emettere l'ordine di carcerazione imposto dalla legge? Posso io - dirà il funzionario dell'amministrazione - non assegnare il detenuto? Posso io - dirà il direttore - non accoglierlo in carcere? Posso io - dirà il magistrato di sorveglianza - liberare il detenuto maltrattato? E così ciascuno avrà alle proprie spalle il rassicurante sostegno di un dovere funzionale che lo estrania dall'esito finale e lo rende istituzionalmente indifferente alla riduzione di un uomo in belva carcerata.

E' con questi meccanismi che le istituzioni immunizzano i propri agenti: l'esito criminoso si nutre di frammenti sparsi di legalità. E mentre questi dispensano giustificazioni personali, il crimine che ne risulta perde l'autore, e si colloca nelle placide secche della politica, dove la deplorazione per quanto accade si condisce di propositi sempre rinnovati e sempre vani. Salmi senza gloria, mentre il filisteo sogghigna dietro l'angolo: in fondo, si tratta solo di detenuti, scarti sociali o nemici della società. Così discendiamo feroci - noi sì come belve - verso la barbarie che tolleriamo e giustifichiamo.

*Senza vie d'uscita, dunque, salvo le condanne internazionali che pioveranno e di fronte alle quali **faremo spallucce**? Forse non è così. Anzi, non può essere così. C'è una strada da percorrere e una soluzione da elaborare. Chi scrive il suo "debol parere" - come quello di Perpetua a don Abbondio - ce l'avrebbe anche. Ma lo spazio è finito: sarà per la prossima volta". (Articolo pubblicato su Il Riformista del 30/9/'09)*

Nella parte conclusiva della riflessione il prof. Padovani, ponendosi/ci una domanda non propriamente retorica, si/ci chiede se “*faremo spallucce*” di fronte alle “*condanne internazionali che pioveranno*”: condanne che sono piovute, inesorabilmente ed abbondantemente!

Si è giunti così alla Sentenza CEDU del 2013 in condizioni sostanzialmente immutate: certo, vi sono stati alcuni interventi normativi blandamente deflattivi (la Legge 199/2010, c.d. Alfano e la Legge 9/2012, c.d. Severino) che non hanno inciso, se non marginalmente, sul dato strutturalmente endemico del sovraffollamento.

Non è qui possibile riportare le concordanti valutazioni sull'insostenibilità di una situazione sempre più ingovernabile e potenzialmente esplosiva: all'unisono Direttori di carceri, operatori del settore, Organizzazioni sindacali di diverso orientamento del personale della sicurezza e del trattamento, associazioni di volontariato, Garanti, hanno denunciato la reiterazione di un coacervo di aspetti solo eufemisticamente ascrivibili al termine (inflazionato) di criticità.

Per tutti valga l'espressione efficacissima utilizzata dal Presidente della Repubblica intervenendo il 27 luglio 2011 al convegno "Giustizia! In nome della legge e del popolo sovrano" : le intollerabili condizioni di detenzione pongono una "*... questione di **prepotente urgenza** sul piano costituzionale e civile*".

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, nel solco reattivo analogo alla Sentenza CEDU del 2009 intervenne con una Circolare datata 10 aprile 2013, avente per oggetto "*Sentenze Corte Europea e dei diritti dell'Uomo (CEDU) 8 gennaio 2013, Torreggiani ed altri c. Italia, e 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia.*" Nel riportare di seguito ampi stralci di detta fonte si rimarca soltanto la tipologia di un approccio che fa appello all'urgenza di una "*sistematica indagine conoscitiva*" ponendosi l'obiettivo - sicuramente più ambizioso di quello di rientrare nel parametro dei fatidici 3 mq. - di garantire ad ogni detenuto "*la superficie di spazio vitale*" che "*non dovrebbe scendere sotto il valore di 4/5 mq*".

"Con riferimento alle risultanze delle sentenze citate in oggetto, relative a condanne dell'Italia in procedimenti attivati da detenuti ristretti in camere eccessivamente sovraffollate, si comunica quanto segue.

*Il numero attuale dei detenuti ammonta a circa 67.000 contro circa 45.000 posti regolamentari, quindi la percentuale media di sovraffollamento è pari circa al 50%. Quindi, nelle attuali camere di pernottamento, **la superficie di spazio vitale non dovrebbe scendere sotto il valore di 4/5 mq per detenuto e/o internato**; dunque, se il patrimonio immobiliare fosse organicamente, correttamente e completamente gestito e utilizzato, non si potrebbe superare, in negativo, il valore limite di 3 mq di spazio vitale per detenuto, al di sotto del quale l'individuo è considerato ristretto in condizioni di "tortura"....*

*...Al riguardo, si chiede alle SS.LL. di svolgere una **sistematica indagine ricognitiva** presso gli Istituti Penitenziari delle circoscrizioni di competenza per verificare l'esistenza di reparti detentivi in cui siano allocati detenuti e/o internati con meno di 4 metri quadrati di superficie ciascuno nelle stanze di pernottamento.*

Nei casi di accertamento di tali situazioni, le Direzioni degli Istituti dovranno

puntualmente descriverle e indicare se esistano, nell'ambito dello stesso complesso demaniale, reparti inutilizzati o sottoutilizzati con spazi tali da poter ridurre o eliminare le carenze emergenti, formulando proposte operative in tal senso....

...Nell'evidenziare l'importanza dell'iniziativa, finalizzata alla programmazione e progettazione del riassetto complessivo del patrimonio immobiliare in uso governativo a questa Amministrazione e alla selezione degli interventi prioritari da realizzare, si resta in attesa di riscontro entro il 31 maggio 2013”.

A questo punto dell'*excursus* incentrato sulle due sentenze della Corte Europea, si reputa quasi doveroso lasciare la chiosa all'esemplare lucidità analitica che contraddistingue il Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sulla questione carceraria dell'8 ottobre 2013:

“... Se mi sono risolto a ricorrere ora alla facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 87 della Carta, è per porre a voi con la massima determinazione e concretezza una questione scottante, da affrontare in tempi stretti nei suoi termini specifici e nella sua più complessiva valenza.

Parlo della drammatica questione carceraria e parto dal fatto di eccezionale rilievo costituito dal pronunciamento della Corte europea dei diritti dell'uomo. Quest'ultima, con la sentenza - approvata l'8 gennaio 2013 secondo la procedura della sentenza pilota - (Torreggiani e altri sei ricorrenti contro l'Italia), ha accertato, nei casi esaminati, la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea che, sotto la rubrica "proibizione della tortura", pone il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.

La Corte ha affermato, in particolare, che "la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone" e che "la situazione constatata nel caso di specie è costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione". Per quanto riguarda i rimedi al "carattere strutturale e sistemico del

sovraffollamento carcerario" in Italia, la Corte ha richiamato la raccomandazione del Consiglio d'Europa "a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria".

In ordine alla applicazione della Convenzione, la Corte ha rammentato che, in materia di condizioni detentive, i rimedi 'preventivi' e quelli di natura 'compensativa' devono considerarsi complementari e vanno quindi apprestati congiuntamente. Fermo restando che la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti. La stessa decisione adottata, con voto unanime, dalla Corte di Strasburgo ha fissato il termine di un anno perché l'Italia si conformi alla sentenza ed ha stabilito di sospendere, in pendenza di detto termine, le procedure relative alle "diverse centinaia di ricorsi proposti contro l'Italia"; ricorsi che, in assenza di effettiva, sostanziale modifica della situazione carceraria, appaiono destinati a sicuro accoglimento stante la natura di sentenza pilota.

Il termine annuale decorre dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva, ossia dal giorno 28 maggio 2013, in cui è stata respinta l'istanza di rinvio alla Grande Chambre della Corte, presentata dall'Italia al fine di ottenere un riesame della sentenza. Pertanto, il termine concesso dalla Corte allo Stato italiano verrà a scadere il 28 maggio del 2014.

Vale la pena di ricordare che la sentenza del gennaio scorso segue la pronuncia con cui quattro anni fa la stessa Corte europea aveva già giudicato le condizioni carcerarie del nostro Paese incompatibili con l'art. 3 della Convenzione (Sulejmanovic contro Italia, 16 luglio 2009), ma non aveva ritenuto di fissare un termine per l'introduzione di idonei rimedi interni. Anche perciò ho dovuto mettere in evidenza - all'atto della pronuncia della recente sentenza "Torreggiani" - come la decisione rappresenti "una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi in attesa di giudizio e in esecuzione di pena e nello stesso tempo una sollecitazione pressante da parte della

Corte a imboccare una strada efficace per il superamento di tale ingiustificabile stato di cose".

... Ma l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita. E tale violazione dei diritti umani va ad aggiungersi, nella sua estrema gravità, a quelle, anche esse numerose, concernenti la durata non ragionevole dei processi".

A conferma di quanto sostenuto con forza dal Presidente Napolitano - segnatamente al rilievo di *"una mortificante conferma della perdurante incapacità del nostro Stato a garantire i diritti elementari dei reclusi ..."* ed alla sconfortata riflessione per cui *"l'Italia viene, soprattutto, a porsi in una condizione che ho già definito umiliante sul piano internazionale per le tantissime violazioni di quel divieto di trattamenti inumani e degradanti nei confronti dei detenuti che la Convenzione europea colloca accanto allo stesso diritto alla vita"* - è bene ricordare che l'ultimo Rapporto annuale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, rapporto che riassume l'andamento dell'esecuzione delle sentenze della Corte Europea per l'anno 2013, conferma i primati negativi dell'Italia: un primato di violazione, quello dell'Italia, che si riconferma al primo posto tra tutti i 45 Stati Membri del Consiglio d'Europa come Paese che ha dovuto pagare la cifra più intensa di indennizzi per rimediare alle violazioni dei diritti umani accertate dalla Corte nel corso dell'anno 2013. Nonostante la diminuzione delle multe e sanzioni pagate rispetto al 2012, l'Italia risulta ugualmente la nazione con il maggior ammontare di indennizzi rispetto agli altri Paesi membri del Consiglio d'Europa. L'Italia resta al primo posto anche per il numero di casi pendenti presso la Corte, distanziando la Turchia e la Russia.

Prima di concludere la parte riferita al sovraffollamento - per poi meglio comprendere la reale situazione di vivibilità nel carcere (tanto nel Paese, quanto a Monza), anche per tutti i lavoratori che vi operano - si ritiene opportuno precisare le principali coordinate determinanti il *quantum* di affollamento da giudicare non oltremodo/tempo accettabile.

Le statistiche ufficiali fornite dal D.A.P in ordine alle presenze di persone detenute nelle carceri patrie riportano altresì i numeri della capienza definita regolamentare e di quella considerata tollerabile (non pleonastico ricordare sempre che nell'intrinseca eloquenza dei numeri vi sono esseri umani titolari di diritti inviolabili). Esemplificando con riferimento al carcere di Monza la “capienza regolamentare – parametri ministeriali” è di 405 posti, mentre la “capienza tollerabile oltre i parametri ministeriali” è di 726 posti.

La capienza regolamentare è desumibile dal parametro originario individuato dal D.M. 5/7/1975 dell'allora Ministero della Sanità, successivamente adottato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Detto parametro, indicato per le camere da letto delle civili abitazioni, individua in nove metri quadri la misura minima di una camera di pernottamento per una persona e di quattordici mq. per due persone.

Nel recente lavoro *“Analisi della popolazione detenuta e proposte di intervento”* che Francesco Cascini (Vice Capo del DAP) ha scritto con la collaborazione di Elena Nanni (Commissario penitenziario) e Francesco Gigliotti (Ispettore Capo di Polizia penitenziaria) si riconosce espressamente che *“dalla capienza regolamentare è stata ricavata la capienza tollerabile, individuata, orientativamente, nel doppio di quella regolamentare”*.

Se consideriamo dunque carceri concepite per ospitare una persona detenuta per “cella” (in realtà termine impropriamente utilizzato, in quanto per l'Ordinamento penitenziario, art. 6, si tratta di *“locali destinati al pernottamento”*), e la C.C. di Monza rientra in questa tipologia, è sufficiente raddoppiare la presenza umana in quello spazio per poter considerare la situazione ancora tollerabile.

Per inciso, anche se il dato non è propriamente trascurabile, non è possibile dimenticare quanto stabilisce ancora l'art. 6 O.P.: *“Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta”* (ricordiamo che l'istituto di Monza è una Casa Circondariale destinata a persone imputate, mentre per i condannati sono previsti Istituti denominati Case di Reclusione).

Ammesso e non concesso che si possa derogare tanto impunemente quanto reiteratamente al requisito della capienza regolamentare, si dovrebbe immaginare l'impossibilità ontologica di non rispettare il punto fermo della capienza tollerabile.

Quanto sopra innanzitutto per una ragione non meramente nominalistica, bensì, trattandosi di esseri umani, eminentemente sostanziale, rappresentata dal senso che si deve dare alle parole: se infatti la soglia tollerabile viene superata anche di una sola unità (meglio di una singola persona detenuta) la situazione che si determina è intollerabile, appunto. E per Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana Intollerabile significa “*Che la coscienza non può tollerare, accettare: abuso, prepotenza*”; *Inammissibile, che non si deve tollerare: violenze, prepotenze*; “*Che non si può o non si deve tollerare, insopportabile*”, appunto!

Eppure accettiamo lo iato incolmabile fra un *de iure* e un *de facto*: sopportiamo che in uno spazio concepito per una persona e, con un *escamotage*, ritenuto tollerabile per due, ci stiano ben tre persone (il terzo ospite, così come ancora oggi avviene nella maggioranza delle stanze di pernottamento a Monza, avrà a disposizione una brandina pieghevole, da posizionare di giorno sotto il letto di uno dei due concellini (nel gergo carcerario così vengono definiti i compagni di cella).

Conseguentemente ai passaggi concettuali sopraesposti risulta sicuramente più comprensibile quanto di seguito viene riportato, senza commento alcuno.

Si tratta di fonte ufficiale (Magistrato di Sorveglianza) che nell'estate del 2013 argomenta circa quanto dovrà disporre a fronte di un reclamo presentato, ai sensi dell'art. 35 O.P. (diritto di reclamo) da soggetto detenuto a Monza: “... *letta la dettagliata relazione del carcere ... rilevato che da tale relazione emerge quanto segue: ... il reclamante ...condivide la cella di ubicazione con altri due detenuti. La cella ha una superficie di circa 11 mq. superficie comprensiva di servizi igienici (di circa 1 mq), ... di piccolo frigorifero, di un armadio fissato alla parete e di un tavolo di circa 1 m per 60 cm non fisso, quindi amovibile, di un letto a castello e di una terza branda, autorizzata dal PRAP nel 2008, di tipo pieghevole ... Il calcolo aritmetico (ossia 10 mq, già scomputata quindi l'area servizi igienici di 1 mq in quanto costituente contrazione metrica dello spazio vitale disponibile al singolo*

detenuto occupante la cella, diviso per n. 3 occupanti = 3,34 mq a persona) con rispetto quindi del limite massimo di 3 mq a persona detenuta considerato “vitale” dalle due pronunce della Corte di Giustizia dei diritti dell'uomo ... Peraltro la prossimità del risultato aritmetico divisorio al limite indicato di spazio minimo vitale unitamente alla circostanza della concomitante presenza in cella di mobilio e suppellettili in dotazione alla cella che riducono effettivamente (quali il letto a castello, l'armadio in metallo fissato alla parete, il piccolo frigorifero) o potenzialmente (quali il tavolo e la terza branda ripieghevoli) lo spazio calpestabile dunque effettivamente assegnabile a ciascun detenuto ... può concretare il rischio di una contrazione di tale spazio al di sotto del limite considerato vitale. Pertanto ..., pur prendendosi atto dello stato notorio e generalizzato di gravoso sovraffollamento carcerario e di scarsità di risorse economiche, si segnala all'Amministrazione Penitenziaria di adottare tutti i provvedimenti possibili e attuabili per garantire il mantenimento di uno spazio minimo effettivo individuale almeno pari a 3 mq.”.

Da ultimo, a proposito di metri quadrati effettivamente disponibili, corre l'obbligo di segnalare la sentenza n. 5728 della Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, depositata il 5 febbraio 2014, relativa al calcolo dello spazio vitale minimo (3 metri quadri) alla luce dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

La vicenda prende il via quando un magistrato di sorveglianza del Tribunale di Padova ha accolto il reclamo di un detenuto relativamente alla doglianza inerente lo spazio disponibile all'interno della camera detentiva disponendo che le autorità competenti adottassero le determinazioni conseguenti, compresa la allocazione del reclamante in un altro locale di pernottamento che garantisse uno spazio minimo individuale pari o superiore a tre metri quadrati. Il detenuto – si legge in sentenza – era ristretto insieme ad altri due detenuti e disponeva di uno spazio di 3.03 mq ; detratto l'ingombro del mobilio, tuttavia, lo spazio effettivamente disponibile era di 2.85 mq «*nettamente al di sotto del limite vitale di 3 mq stabilito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo*» la quale – nella nota sentenza Torreggiani – ha stabilito che ai fini della determinazione dello “spazio vitale” deve tenersi conto dell'ingombro dei mobili.

Ricorreva in Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova deducendo l'errore di diritto da parte del magistrato di sorveglianza consistente nell'aver sottratto dal computo della superficie utile l'area occupata dall'armadietto.

La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso della Procura e ha affermato che, in base ai parametri elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, deve essere scomputata dalla superficie lorda della cella l'area occupata dagli arredi.

Nel caso di specie, per la Cassazione, il magistrato di sorveglianza si è esattamente uniformato al criterio stabilito dalla Corte di Strasburgo nella citata sentenza, avendo scomputato dalla superficie lorda della cella del reclamante lo spazio occupato dall'arredo fisso.

In conclusione, e anche oltre l'indiscutibile pregnanza del precedente giurisprudenziale test è riferito, è soltanto da auspicare un chiarimento definitivo che, comunque, dovrà avvenire non più tardi del 28 maggio prossimo.

Si potrebbe obiettare l'eccessiva enfasi riservata ai metri e centimetri quadrati, ma in contesti di limitazione della libertà di movimento e di contraddizione sussistente fra tempo dilatato e spazio ristretto, anche un centimetro può segnare la linea di confine fra dignità e indecenza, fra umanità e degrado: indignarsi non basta, ma non indignarsi ci rende indegni di essere considerati democratici.

Sino ad ora, nel presente scritto, ci si è essenzialmente limitati ad osservare il dato quantitativo del sovraffollamento senza indagarne le molteplici conseguenze nefande sul piano qualitativo della complessiva vivibilità per tutti i soggetti agenti nell'universo carcerario. Il dato quantitativo è comunque da monitorare con grande rigore e trasparenza se è vero quanto ci ricorda Il Vice Capo del DAP nello scritto precedentemente citato: *“Deve essere osservato come i dati sulla capienza siano estremamente fluttuanti, in considerazione del numero molto alto delle strutture penitenziarie e delle condizioni di usura che determinano la necessità di continue*

chiusure per ristrutturazione (ad oggi, fine 2013, sono oltre 4.000 i posti non disponibili), o per mancanza di personale”.

Ora, sia pur schematicamente, si reputa necessario richiamare le principali implicazioni negative generate da situazioni di grave e perdurante affollamento implicazioni che nel loro coacervo e intreccio perverso producono esiti esponenzialmente negativi: impossibilità di stare in piedi tutti contemporaneamente nello spazio non occupato dalle brande (questo vuol dire scrivere, leggere, guardare la televisione e anche mangiare restando a letto); riduzione degli spazi di socializzazione (aule, spazi ricreativi, etc.); maggiore promiscuità ed una più probabile conflittualità all'interno delle celle e/o delle sezioni; gli spazi per l'ora d'aria sono anch'essi sovraffollati ostacolando anche le limitate attività fisiche che si riescono a svolgere al loro interno (peraltro l'organizzazione degli spostamenti implica per i lavoratori del Corpo degli Agenti di Polizia penitenziaria oneri aggiuntivi non trascurabili); difficoltà dell'Amministrazione a tenere distinti i detenuti in base alla loro posizione giuridica; i giovani e le persone alla loro prima detenzione, un tempo ospitati in sezioni distinte, oggi vengono collocati dove trovano posto (per l'art. 14 O.P. *“E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, ...”*); riduzione consistente del rapporto tra detenuti e personale penitenziario, educativo, sanitario con conseguenze gravi per la vita ordinaria di tutto il carcere (detenuti e personale stesso) come ad esempio la dilatazione dei tempi di attesa (colloqui e telefonate con la famiglia, educatori, accesso alla formazione, colloquio con il magistrato di sorveglianza, colloquio con i volontari, ...); aumento dei tempi di rotazione per il lavoro all'interno; contrazione nella possibilità di fruizione delle offerte trattamentali; mancato rispetto del principio sancito dall'art. 42 O.P. nella parte in cui si prevede che *“Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie”*; inevitabile flessione dei normali meccanismi di controllo, anche a fronte di una patente insufficienza negli organici effettivi del personale.

E' intuibile, nonché facilmente comprensibile anche per i non addetti ai lavori, che il

manifestarsi del combinato disposto degli elementi sopra elencati, rappresenti oggettivamente una sconfitta per il diritto, un *vulnus* per uno Stato sociale di diritto, in grado di deteriorare esponenzialmente rapporti umani sempre più esasperati e forieri di tensioni e irrigidimenti autoalimentantisi.

A conferma di quanto appena sostenuto - e ad ulteriore riprova dello stato d'animo, del disagio, e al contempo della volontà/dignità di denuncia/reazione ad uno stato di cose presenti poco edificante per chi quotidianamente è chiamato a dirigere la realtà complessa di un istituto penitenziario - ho pensato di proporre qui di seguito alcuni stimolanti spunti di riflessione offertici dal Dott. Rosario Tortorella, Segretario nazionale del Si.Di.Pe. (Sindacato Dirigenti Penitenziari) in un Comunicato stampa del 10 settembre 2013: *“Emergenza penitenziaria: Ringraziamento ai Dirigenti penitenziari per le adesioni e il sostegno alla tre giorni di digiuno – da sabato 7 a lunedì 9 settembre -per richiamare l’attenzione sul sovraffollamento delle carceri”*. *“Noi del **Si.Di.Pe.**, da anni denunciavamo che l'emergenza penitenziaria discende da problemi strutturali che traggono origine dall'errata cultura secondo la quale il carcere è l'unica pena utile per un fatto costituente reato, da una ipertrofia del diritto penale, dal depotenziamento delle misure alternative, da un uso abnorme della custodia cautelare. In altri termini, la situazione delle carceri italiane, nonostante i recenti interventi normativi, resta gravissima, perché **il sovraffollamento è conseguenza di cause strutturali che stanno prima e fuori dal carcere. Una situazione che annichilisce la persona umana perché non riesce a fare della pena uno strumento di rieducazione e di reinserimento ma solo di afflizione e produce frustrazione nel personale penitenziario che non solo è, a causa di ciò, privato dell'alto ruolo di attore del processo rieducativo della pena che discende dalla Costituzione e dall'ordinamento penitenziario. ... , ma è anche nell'impossibilità di assicurare pienamente una detenzione conforme alle norme internazionali, costituzionali e dell'ordinamento penitenziario. Peraltro non si può sottacere che l'emergenza penitenziaria produce condizioni lavorative assolutamente gravose che oltre ad avere ricadute negative, anche gravi, sulla vita privata di tutti gli operatori penitenziari, determina maggiori rischi professionali***

*per i dirigenti penitenziari, che sono esposti a più elevate responsabilità, amministrative, civili e finanche penali. Senza contare che le responsabilità ed i rischi professionali aumentano in modo esponenziale a causa della carenza oramai cronica di dirigenti, che determina sempre più spesso la concentrazione in capo ad uno stesso dirigente di più direzioni di istituti penitenziari o di uffici di esecuzione penale esterna. **Istituzioni, politici, opinione pubblica, devono abbandonare le sterili visioni securitarie che inseguendo il consenso basato sull'emotività hanno avvilito e svilito il sistema penitenziario italiano, producendo la condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e facendo del carcere una discarica di quei problemi sociali, che non si vuole o non si sa affrontare, per poi pretendere che esso risolva ciò che si sarebbe dovuto risolvere prima e al di fuori del carcere".***

E ancora a proposito di “*condizioni lavorative assolutamente gravose che producono ricadute negative, anche gravi, sulla vita privata di tutti gli operatori penitenziari*” viene qui riprodotta la lettera che l'8 giugno 2013 l'Ufficio del Garante ha inviato alla Direttrice della C.C. Di Monza in occasione del 196° anniversario di costituzione della Polizia Penitenziaria:

Gentile Dott.ssa Pitaniello,

Le chiedo gentilmente di far pervenire il seguente messaggio ai lavoratori del Corpo di Polizia Penitenziaria.

“In occasione del 196° anniversario di costituzione della Polizia Penitenziaria, sento il bisogno di comunicare a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori operanti presso la Casa Circondariale di Monza il mio sentimento di vicinanza e comprensione con riferimento alle peculiarità di un lavoro particolarmente delicato e spesso svolto in condizioni di oggettivo disagio e di soggettive, non comuni, difficoltà.

Sento di condividere appieno le riflessioni effettuate oggi dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio indirizzato a tutto il personale del Corpo, segnatamente al passaggio in cui si evidenzia come, *"Nell'esercizio dell'attività di vigilanza loro affidata essi fronteggiano quotidianamente le situazioni di disagio, di sofferenza e di rischio che la pesante realtà carceraria comporta consentendo di far fronte, con spirito di abnegazione e profondo senso dell'istituzione, alle carenze del sistema, che hanno raggiunto soglie di criticità non più ammissibili. Si richiedono ora decisioni non più procrastinabili per il*

superamento di una realtà degradante per i detenuti e per la stessa Polizia Penitenziaria che in essa opera, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sul senso di umanità cui debbono corrispondere i trattamenti relativi all'espiazione delle condanne penali".

A fronte di dette considerazioni, tanto puntuali, quanto emblematiche di una forte sensibilità umana e istituzionale, aggiungere altro, in questa sede, sarebbe retorico".

Non è questa la sede per discettare sulle cause, meglio concause del sovraffollamento: solo poche righe per ricordare – a proposito di riforme organiche e strutturali, le sole in grado di debellare la piaga del sovraffollamento – il nulla di fatto rispetto al Codice Penale sostanziale che all'oggi, nella struttura portante, è ancora il Codice Rocco degli anni '30 del secolo scorso. E ciò nonostante che nel 2005 (Commissione Nordio) e nel 2008 (Commissione Pisapia) siano state insediate e abbiano portato a termine il loro prezioso lavoro due Commissioni per la riforma, appunto, del Codice penale (istruttive le riflessioni contenute nel libro di Carlo Nordio e Giuliano Pisapia dal titolo *"In attesa di giustizia, dialogo sulle riforme possibili"*).

E ancora soltanto un cenno per non dimenticare l'insufficiente sforzo nella direzione di una pena detentiva fermamente ancorata al principio dell'*extrema ratio*, direzione che implica il potenziamento delle misure alternative, la previsione di vere e proprie pene alternative, per non parlare di alternative alla sanzione penale.

Le tabelle *infra* riportate, in relazione a quanto sopra esposto, indicano con chiarezza il trend degli ultimi tre anni, non propriamente entusiasmante.

Tabella 1 - Misure alternative alla detenzione - Dati al 31 marzo 2012

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA	
Condannati dallo stato di libertà	4.735
Condannati dallo stato di detenzione*	2.467
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	975
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.870
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	337
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	1
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	39
Totale	10.424
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	93
Condannati dallo stato di detenzione*	811
Totale	904
DETENZIONE DOMICILIARE	
Condannati dallo stato di libertà	2.993
Condannati dallo stato di detenzione*	4.309
Condannati in misura provvisoria	2.086
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	17
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	25
Condannati madri/padri dallo stato di libertà	6
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione*	17
Totale	9.453

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Tabella 2 - Misure alternative alla detenzione - Dati al 31 marzo 2013

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA	
Condannati dallo stato di libertà	4.840
Condannati dallo stato di detenzione*	2.452
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1.018
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.882
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	391
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	51
Totale	10.634
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	67
Condannati dallo stato di detenzione*	811
Totale	878

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui
DETTENZIONE DOMICILIARE		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	3.248	804
Condannati dallo stato di detenzione*	4.738	2.163
Condannati in misura provvisoria	2.057	
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	11	
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	29	
Condannate madri/padri dallo stato di libertà	7	
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*	18	
Totale	10.108	2.967

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Tabella 3 - Misure alternative alla detenzione - Dati al 31 marzo 2014

PROSPETTO GENERALE	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	11.646
SEMILIBERTA'	800
DETTENZIONE DOMICILIARE	10.071
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'	4.857
LIBERTA' VIGILATA	3.103
LIBERTA' CONTROLLATA	193
SEMIDETENZIONE	9
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	4
TOTALE GENERALE	30.683

TIPOLOGIA	NUMERO
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE	
Condannati dallo stato di libertà	5.570
Condannati dallo stato di detenzione*	2.603
Condannati in misura provvisoria	90
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	1.014
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione*	1.923
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	398
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	4
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	44
Totale	11.646
SEMILIBERTA'	
Condannati dallo stato di libertà	64
Condannati dallo stato di detenzione*	736
Totale	800

TIPOLOGIA	NUMERO	di cui
DETTENZIONE DOMICILIARE		L. 199/2010
Condannati dallo stato di libertà	3.202	462
Condannati dallo stato di detenzione*	4.462	1.640
Condannati in misura provvisoria	2.326	
Condannati affetti da aids dallo stato di libertà	18	
Condannati affetti da aids dallo stato di detenzione*	38	
Condannate madri/padri dallo stato di libertà	6	
Condannate madri/padri dallo stato di detenzione*	19	
Totale	10.071	2.102

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Lavoro di pubblica utilità

Lavoro di pubblica utilità	233
Lavoro di pubblica utilità - violazione codice della strada	4.624

Comunque, al fine di attenuare lo stato di “emergenza” sono stati varati, dal 2010 (anno in cui si è raggiunto il massimo storico di persone detenute, con 69.000 presenze) quattro provvedimenti di legge: la L. 199/2010; la L. 9/2012; la L. 94/2013 e la L. 10/2014.

Nel quadro di una pluralità di interventi per fronteggiare l'emergenza del sovraffollamento carcerario la Legge del 2010 (c.d. Alfano) ha introdotto l'istituto dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive residue fino a 12 mesi (prevedendo la transitorietà della misura con il limite di estensione temporale al 31/12/2013); la Legge del 2012 (c.d. Severino) ha essenzialmente provveduto all'innalzamento da dodici a diciotto mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso al beneficio dell'esecuzione della pena presso il domicilio, introdotta, come si è detto dalla fonte precedente.

Si intende qui soltanto sottolineare che, per effetto dell'ampliamento della platea dei potenziali fruitori del beneficio domiciliare, il Governo di allora stimò che il numero dei detenuti che avrebbero potuto essere ammessi alla esecuzione domiciliare della pena sarebbero quasi raddoppiati, portando a oltre 7.000 i condannati effettivamente scarcerati, con non trascurabili risparmi di spesa (pari a 375.318 euro al giorno).

Si è così pervenuti alla Legge n. 94 del 9 agosto 2013, concepita essenzialmente allo scopo di presentare in Europa un pacchetto di misure volte ad affrontare e risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e delle condizioni di vita disumane e degradanti in cui versava la maggioranza delle 64.500 persone ristrette nei nostri istituti di pena.

I punti salienti della novella normativa possono così essere elencati: in tema di ingresso in carcere, sale da quattro a cinque anni il tetto di pena per cui può essere disposta la custodia cautelare in istituto, con l'eccezione di alcuni reati particolarmente gravi; viene inoltre sospeso l'ordine di carcerazione dopo la

condanna definitiva a una pena non superiore a tre anni, con facoltà di scelta per il condannato di chiedere la misura dell'affidamento ai servizi sociali o della detenzione domiciliare (eccezion fatta per reati di particolare allarme sociale); la sospensione obbligatoria si applica anche in caso di recidiva aggravata e reiterata; riconosce l'accesso agevolato alle misure dalla libertà; si innalza da tre a quattro anni il tetto di pena per la richiesta immediata di permessi premiali, aumentando da 20 a 30 giorni la durata massima complessiva di ogni permesso. Garantisce la detenzione domiciliare immediata per le donne incinte o con prole inferiore ai 10 anni, per i malati gravi, per i settantenni non recidivi; potenzia il lavoro di pubblica utilità per i tossicodipendenti; vengono potenziate le opportunità di reinserimento socio lavorativo dell'utenza anche nella fase della detenzione (la disciplina del lavoro all'esterno che affianca quella vigente, prevede lavori a titolo di volontariato purché di pubblica utilità); viene potenziata la disciplina sulla defiscalizzazione degli oneri alle imprese che danno lavoro a detenuti e semiliberi.

Si reputa opportuno (anche in relazione al lavoro svolto dall'Ufficio del Garante all'interno del Tavolo Interdistrettuale Carcere) riportare integralmente gli articoli 2, 3 e 3-bis afferenti agli ultimi due aspetti dell'elenco sopra effettuato dei principali punti della normativa in questione:

Art. 2

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: (a) all'articolo 21, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: “4-ter. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”; a-bis) all'articolo 30-ter, comma 2, la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: “trenta” e la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “cento”; a-ter) all'articolo 30-

ter, comma 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: “a) nei confronti dei condannati all’arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all’arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l’espiazione di almeno un quarto della pena”;) b) all’articolo 47-ter, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1.1 è soppresso; 2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: “e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale” sono soppresse; 3) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. L’istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti (commi 01, 1, 1-bis e 1-ter) è rivolta al magistrato di sorveglianza (che può disporre l’applicazione provvisoria della misura.) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 47, (comma 4. »;) (4) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio”; c) l’articolo 50-bis è abrogato; d) (soppressa).

Art. 3

Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Nell’articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
«5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell’ipotesi (di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

Art. 3-bis

Misure per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed internati

1. All’articolo 4, comma 3-bis, delle legge 8 novembre 1991, n. 381, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “ Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”.

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3. - 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato”;

b) all’articolo 4, comma 1, le parole: “sulla base delle risorse” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti delle risorse”.

Si giunge così al 2014: entro il mese di maggio l'Italia dovrà convincere l'Europa, dimostrando di aver risolto i problemi, non di poco conto, che la Corte di Giustizia ha stigmatizzato.

Nel mese di febbraio viene licenziata dal nostro Parlamento la Legge 10/2014, rispetto alla quale, per ragioni di economia generale del presente scritto, si sospende il giudizio.

Si propone comunque la seguente Scheda di Sintesi del Decreto-Legge

23/12/2013 n. 146, convertito con modifiche dalla Legge n. 10 del 21/2/2014

1.Modifica all'art. 275 bis c.p.p.

La disposizione riguarda l'applicazione del cd. "braccialetto elettronico", e cioè una procedura di controllo mediante mezzi elettronici che il giudice dispone in caso di concessione degli arresti domiciliari a meno che, valutato le esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, ne escluda la necessità.

L'uso del braccialetto elettronico è subordinato però alla accertata disponibilità della polizia giudiziaria.

2.Modifiche al Testo Unico in Materia di stupefacenti (D.P.R. 309/'90)

Viene modificato l'art. 73 co. 5, cioè l'ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti (e le altre condotte descritte all'art. 73 , offerta, vendita,coltivazione ecc.) che, per le modalità e le circostanze dell'azione ovvero per la qualità o quantità delle sostanze stupefacenti, viene considerata di lieve entità: in particolare viene modificato il trattamento sanzionatorio in senso più favorevole, abbassando il massimo edittale da 6 anni a 5 anni, mentre resta fissato in anni uno il minimo di pena (con multa invariata da euro 3 .000 a euro 26.000). Ma soprattutto l'ipotesi attenuata diventa titolo autonomo di reato, sottratto al giudizio di comparazione con altre circostanze in specie aggravanti, che poteva comportare maggior gravità del trattamento sanzionatorio. La configurazione dell'ipotesi attenuata come titolo autonomo riduce anche i termini di prescrizione.

La modifica dovrebbe servire, nella ratio del legislatore, a ridurre il sovraffollamento carcerario, con riferimento in particolare alle condotte di piccolo spaccio poste in essere da assuntori di sostanze, anche se il limite della pena edittale consente ancora l'applicazione della misura cautelare carceraria.

N.B. Durante l'iter di conversione del decreto n. 146/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 T.U. stup. come modificato dalla legge Fini-Giovanardi (D.L. n. 272/2005 convertito nella Legge 49/2006) per eccesso di delega ai sensi dell'art. 77 Cost., ripristinando la disciplina prevista dalla

Legge 162/'90 (cd. Jervolino-Vassalli) e quindi la distinzione tra droghe leggere e pesanti nonché il precedente trattamento sanzionatorio, con delicati problemi di diritto intertemporale.

N.B. Risulta modificato anche l'art. 19 co.5 in materia di processo minorile (DPR 448/1988), nel senso che ai fini della determinazione della pena per l'applicazione delle misure cautelari si deve tenere conto della diminuzione dell'età, ad eccezione che nei delitti di cui all'art. 73 co.5 T.U. stupefacenti, al fine di salvaguardare la possibilità di applicare misure cautelari. La nuova previsione appare di dubbia costituzionalità, creando una situazione di sfavore in base al mero titolo di reato, che peraltro punisce fatti di lieve entità.

Modifica dell'art. 94: viene abrogato il 5 comma, che prevedeva il divieto di concedere l'affidamento terapeutico al servizio sociale dopo la seconda volta. La modifica cerca di favorire comunque il recupero di persone tossicodipendenti, più esposte all'insuccesso della misura alternativa per effetto della fragilità della loro condizione.

3. Istituzione del Garante nazionale dei detenuti

E' istituito presso il Ministero di Giustizia il Garante delle persone detenute o private della libertà personale, anche a seguito di ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti inumani e degradanti avvenuta con L. 9 novembre 2012 n.195, che impone ad ogni stato membro di dotarsi di un organo di vigilanza, anche se con caratteristiche di indipendenza dal potere politico ben diverse da quelle delineate nella nuova normativa.

Il Garante è costituito da un collegio di tre membri, tra cui un Presidente, che restano in carica cinque anni, non prorogabili, scelti tra persone che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani e che non possono ricoprire cariche elettive, istituzionali o di partito.

La nomina, a seguito di modifica intervenuta in sede di conversione del D.L. n. 146, avviene con

decreto del Presidente della Repubblica. L'Ufficio si avvale di risorse messe a disposizione dal Ministero di Giustizia, compreso il personale, ed è previsto un successivo regolamento per disciplinare struttura e composizione dell'ufficio del Garante.

Il Garante nazionale si coordinerà con i Garanti territoriali già istituiti e svolgerà funzioni di vigilanza su tutti i luoghi dove si trovano persone private della libertà personale, senza autorizzazione, ivi compresi i CIE, Centri di identificazione ed espulsione. Potrà consultare, con il consenso dell'interessato, i fascicoli personali, e richiedere informazioni alle amministrazioni interessate, nonché richiedere al magistrato di sorveglianza un ordine di esibizione in caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione, formulare raccomandazioni in caso di accertate violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero accertata la fondatezza dei reclami proposti ai sensi dell'art. 35 O.P. e presenta a Camera e Senato e ai Ministeri dell'Interno e di Giustizia una relazione annuale sull'attività svolta.

4.Modifiche del sistema penitenziario in tema di tutela dei diritti dei detenuti

Viene modificato l'art. 35 O.P. inserendo anche i Garanti territoriali tra i destinatari dei reclami "generici" dei detenuti.

Viene introdotto l'art. 35 bis , che disciplina la decisione del magistrato di sorveglianza in sede giurisdizionale sui reclami dei detenuti concernenti le condizioni di esercizio del potere disciplinare la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare , la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa (art. 69 co.6 lett.a O.P.; inoltre decide sui reclami relativi all'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dal regolamento, da cui derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, secondo quanto previsto dall'art. 69 co.6 lett. B) dell'ordinamento penitenziario, anch'esso modificato dalla normativa in esame.

In materia disciplinare il termine per il reclamo è sempre di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

In caso di accoglimento il magistrato di sorveglianza annulla le decisioni.

Nel caso di reclamo contro atti ritenuti pregiudizievoli è previsto che il magistrato ordini all'amministrazione interessata di porre rimedio alla accertata sussistenza con provvedimento ricorribile per cassazione solo per violazione di legge.

In caso di mancata esecuzione del provvedimento l'interessato o il difensore munito di procura speciale possono chiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, che può ordinarla indicando modalità e tempi di adempimento. Può nominare anche un commissario ad acta.

Il procedimento relativo al reclamo si svolge in camera di consiglio con maggiori garanzie rispetto alla precedente formulazione, essendo previsto lo schema procedimentale tipico previsto per il procedimento di sorveglianza ai sensi degli art. 666 e 678 cpp e l'amministrazione interessata, avvisata della data di udienza, ha diritto di comparire o di trasmettere osservazioni e richieste.

5.Semplificazione della trattazione di alcune materie davanti alla Magistratura di Sorveglianza

Rispetto al passato , il Tribunale di Sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, in alcune materie di competenza (come la conversione di pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata per il magistrato di sorveglianza, la riabilitazione e la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova per il Tribunale) possono emettere senza contraddittorio il provvedimento, che può essere opposto dall'interessato, ed in questo caso si instaura il procedimento camerale nel contraddittorio delle parti.

La semplificazione intende riservare la pienezza del contraddittorio alle questioni più afferenti ai diritti fondamentali, mentre il ricorso alla procedura più spedita prevista dall'art. 667 co. 4 cpp dovrebbe bilanciare il maggior carico di lavoro che grava sugli uffici di sorveglianza con le modifiche apportate dalla nuova normativa.

Viene modificato l'art. 51bis dell'Ordinamento penitenziario, nel senso che in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo di detenzione la prosecuzione della misura

alternativa in corso sia affidata al magistrato di sorveglianza, mentre il Tribunale verrà investito solo in caso di reclamo.

Infine, la nuova normativa interviene sulla disciplina delle deroghe alle prescrizioni applicate ai condannati sottoposti a misura alternativa, che spesso pesano sul carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, a volte per modifiche di scarsa rilevanza.

L'art. 47 co. 8 dell'Ordinamento penitenziario, come modificato, prevede che le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza anche in forma orale in caso di urgenza.

6.Modifica alla disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale “ordinario” - Art. 47 L. 354/'75

Accanto alla previsione del limite di pena stabilito in anni 3 di reclusione, anche come pena residua, per accedere alla misura alternativa, è introdotta la possibilità di ottenere il beneficio anche quando il limite di pena, anche residua, è pari ad anni 4, tutte le volte in cui è possibile valutare positivamente la condotta tenuta dal condannato nell'anno precedente, a prescindere dal fatto che il periodo sia decorso in espiazione di pena detentiva, in misura cautelare o in libertà.

Al fine di incentivare il ricorso all'affidamento in prova si prevede l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della potestà di applicare in via d'urgenza l'affidamento in prova al servizio sociale, quando sussiste un grave pregiudizio nel protrarsi dello stato di detenzione e non sussiste pericolo di fuga, salva la decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Rispetto al passato, il Tribunale di Sorveglianza e il magistrato di sorveglianza, in alcune materie di competenza (come la conversione di pene pecuniarie, remissione del debito, esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata per il magistrato di sorveglianza, la riabilitazione e la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova per il Tribunale) possono emettere senza contraddittorio il provvedimento, che può essere opposto dall'interessato, ed in questo caso si instaura il procedimento camerale nel contraddittorio delle parti.

La semplificazione intende riservare la pienezza del contraddittorio alle questioni più afferenti ai diritti fondamentali, mentre il ricorso alla procedura più spedita prevista dall'art. 667 co. 4 cpp dovrebbe bilanciare il maggior carico di lavoro che grava sugli uffici di sorveglianza con le modifiche apportate dalla nuova normativa.

Viene modificato l'art. 51bis dell'Ordinamento penitenziario, nel senso che in caso di sopravvenienza di un nuovo titolo di detenzione la prosecuzione della misura alternativa in corso sia affidata al magistrato di sorveglianza, mentre il Tribunale verrà investito solo in caso di reclamo.

Infine, la nuova normativa interviene sulla disciplina delle deroghe alle prescrizioni applicate ai condannati sottoposti a misura alternativa, che spesso pesano sul carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, a volte per modifiche di scarsa rilevanza.

L'art. 47 co. 8 dell'Ordinamento penitenziario, come modificato, prevede che le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore

dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza anche in forma orale in caso di urgenza.

7. Controlli durante lo svolgimento della detenzione domiciliare

Si introduce un apposito articolo nell'Ordinamento penitenziario, l'art. 58quater, che prevede che il magistrato di sorveglianza o il tribunale possano prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sempre che siano nella disponibilità delle forze dell'ordine (così come si è visto per i controlli durante la misura cautelare degli arresti domiciliari)

8. Liberazione anticipata speciale

Per due anni dall'entrata in vigore del decreto è previsto che la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'art.54 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata, in caso di buona condotta (e non più 45 giorni). La norma, di durata temporanea, dovrebbe incidere, in realtà in misura modesta, sul sovraffollamento. In sede di conversione del decreto sono stati esclusi dal beneficio, pure ancorato nel decreto a requisiti più stringenti, i condannati per i reati ricompresi nell'art.4bis O.P., cioè quelli di maggior allarme sociale, creando una denunciata, per alcuni, disparità di trattamento.

E' altresì previsto che ai condannati che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, abbiano già usufruito del beneficio, venga riconosciuto per ogni semestre la maggior detrazione di gg. 30, purché nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. La competenza è sempre del magistrato di sorveglianza.

9. Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi

Si stabilizza la misura che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, che altrimenti non sarebbe stata più applicabile dal 1 gennaio 2014. La speciale previsione era stata introdotta con la L. n. 199 /2010 (che limitava la pena ad un anno, poi portata a mesi 18 mesi dal Decreto-Legge n. 211 del 2011 convertito nella Legge n. 9/2012). Per domicilio deve intendersi l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza.

10. Modifiche al Testo Unico in materia di immigrazione

L'intervento riguarda la disciplina della espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione, applicabile ai detenuti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. In realtà trattasi di misura che non ha le caratteristiche proprie della misura alternativa, essendo attivabile d'ufficio, senza consenso dell'interessato e senza valutazione di merito. Può essere utile strumento di deflazione carceraria.

La modifica riguarda l'art. 16 co.5 Decreto Legislativo n. 286/1998. E' prevista una

procedura finalizzata alla compiuta identificazione dello straniero sin dall'arresto, al fine di agevolare la decisione dell'autorità giudiziaria e rendere possibile l'espulsione, che ha come presupposto la corretta identificazione dello straniero, accertamento spesso non semplice anche per la mancata collaborazione dei paesi di provenienza. Ciò dovrebbe evitare che le procedure di identificazione si svolgano nei CIE .

Si estende l'area applicativa della sanzione, che prevede appunto l'espulsione per i detenuti stranieri non appartenenti all'UE quando la pena residua è pari o inferiore ad anni 2 di reclusione, anche ai delitti meno gravi previsti dal Testo Unico in materia di immigrazione e ai delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata. Viene risolta la questione , molto controversa in giurisprudenza, sulla possibilità di disporre l'espulsione, dopo aver sciolto il cumulo delle pene, nel caso di presenza di titoli di reato ostativi. Anche in questi casi sarà possibile disporre l'espulsione, con aumento dell'utilizzo di questo strumento normativo.

11. Sgravi fiscali per datori di lavoro che assumono detenuti

E' previsto il differimento di 6 mesi per l'adozione dei decreti interministeriali recanti le misure per le agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese e delle cooperative che offrono occasioni di lavoro ai detenuti.

IL GARANTE NAZIONALE - I GARANTI LOCALI

Il terzo punto della scheda sopra presentata illustra l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della figura del Garante delle persone detenute o private della libertà personale.

Di seguito si evidenzia l'art. 7 dedicato appunto al “*Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*”

Art. 7 Legge 10/2014

E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con ((*decreto del Presidente della Repubblica*,)) sentite le competenti commissioni parlamentari.

I componenti del Garante nazionale ((*non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.*)) Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

- a) vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
- b) visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;
- c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

- d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;
- f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;
- g) trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Ora si propone un breve documento, sottoscritto anche da chi sta relazionando, caratterizzato da un forte accento critico rispetto alla configurazione normativa della figura del Garante nazionale, segnatamente alla modalità di nomina.

In vero detta presa di posizione è avvenuta nei confronti del testo originario del D.L. n. 146 del 23 dicembre 2013, il quale decreto prevedeva che il Garante fosse nominato, *“previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari*, mentre nel testo definitivo della Legge di conversione il Garante nominato *“previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari”*.

Chiarito ciò, almeno per il sottoscritto, le ragioni del documento che segue rimangono tutte e le critiche intatte.

"Non possiamo che esprimere sconcerto e imbarazzo per l'iniziativa legislativa, tanto attesa e voluta dai Garanti regionali e locali, di istituire il Garante nazionale delle persone private della libertà personale con caratteristiche diverse da quelle che impongono le convenzioni internazionali ed ancor prima la logica. Tra i tratti salienti dell'organismo di vigilanza e monitoraggio ricordiamo il potere di accedere in maniera incondizionata ai luoghi di privazione della libertà personale, e l'indipendenza e autonomia dal potere politico. Il Parlamento italiano ha provveduto con la legge 195/2012 ad autorizzare la ratifica e ad adottare l'ordine di esecuzione al Protocollo opzionale sulla tortura (Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, fatto a New York il 18.12.2002). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del Protocollo, per "privazione della libertà" s'intende "ogni forma di

detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo".

All'articolo 1, il Protocollo si prefigge di istituire un sistema di visite periodiche, effettuate da organismi indipendenti internazionali e nazionali, nei luoghi in cui si trovano persone private della libertà, allo scopo di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'articolo 3 prevede, poi, che ogni Stato Parte istituisca, designi o gestisca - a livello nazionale - uno o più organi con poteri di visita incaricati di prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

L'istituzione di un Garante nazionale, oltre all'assolvimento di obblighi di carattere internazionale, sarebbe il naturale coronamento del percorso intrapreso in via di sperimentazione a livello territoriale con i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, provinciale e regionale, che rappresenta la novità degli ultimi anni in materia penitenziaria. Come è noto, la positività dell'esperienza ha ottenuto pieno riconoscimento con la modifica dell'articolo 67 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/75), per effetto della legge 14/2009 (conversione del decreto-legge 207/2008), che prevede anche il Garante, con riferimento al territorio di cui l'ente che l'ha istituito è espressione, fra quei soggetti che, laddove istituiti, possono visitare gli istituti penitenziari senza necessità di preventiva autorizzazione, alla stregua dei membri del Parlamento, nonché con la modifica dell'articolo 18 dell'Ordinamento penitenziario, che prevede i colloqui da parte del Garante con le persone detenute anche al fine di compiere atti giuridici. Nel corso degli anni sono state presentate varie proposte di legge, e anche i Garanti territoriali hanno predisposto un proprio testo nell'ambito del quale, fra i tratti salienti dell'organismo di vigilanza e monitoraggio munito del potere di accedere in maniera incondizionata ai luoghi di privazione della libertà personale, emergono i requisiti della collegialità e dell'indipendenza, essendo prevista una designazione di tipo

parlamentare, con la previsione di un continuo raccordo con i Garanti territoriali presenti nelle realtà locali. Ora assistiamo all'introduzione con decreto legge di un ufficio istituito presso il Ministero di Giustizia, e di componenti, compreso il Garante nazionale, nominati dal Consiglio dei Ministri. Ciò viola in modo palese il protocollo aggiuntivo Protocollo opzionale sulla tortura (Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, fatto a New York il 18.12.2002) sopra richiamato e delinea la figura di un Garante non autonomo, non terzo, non indipendente. Chiediamo che la figura del Garante sia oggetto di una separata iniziativa legislativa, e che vengano assicurati i requisiti già richiamati.

Un Garante dipendente dall'esecutivo svuota di significato il lavoro difficile di questi anni, la assunzione di un ruolo authority, l'affermazione della propria autonomia pur nella incerta genesi e struttura di molti Garanti territoriali".

Sottoscrivono i Garanti delle persone private della libertà personale:

Desi Bruno, Garante Regione Emilia-Romagna; Giorgio Bertazzini Garante Provincia Monza-Brianza; Enrico Formento, Garante Regione Valle D'Aosta; Alberto Gromi, Garante Comune Piacenza; Angiolo Marroni, Garante Regione Lazio; Armando Michelizza, Garante Comune Ivrea; Fabio Nieddu, Garante Comune Pescara; Rosanna Palci, Garante Comune Trieste; Piero Rossi, Garante Regione Puglia; Italo Tanoni, Ombudsman Regione Marche; Sergio Steffenoni Garante Comune di Venezia.

Allo stato i Garanti locali - comunali, provinciali e regionali – sono tutt'altro che marginali, anche se presenti sul territorio nazionale a macchia di leopardo: si tratta

ora di capire quale sarà il rapporto effettivo che si potrà/dovrà instaurare fra il livello nazionale e le articolazioni locali.

Di seguito viene presentato l'elenco aggiornato (nel frattempo è stato nominato anche il Garante della Provincia di Pavia) dei Garanti regionali, provinciali e comunali:

ELENCO GARANTI REGIONALI
Campania Denominazione - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Fonti normative - Legge regionale 24 luglio 2006 Garante- Adriana Tocco Sede – presso il Consiglio regionale Regione Campania- Centro Direzionale Isola F8 - 80143 Napoli Tel. 081.778.3852/3132 - Fax: 081.778.3872 Mail: garante detenuti@consiglio.regione.campania.it
Emilia Romagna. Denominazione - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Fonti normative - Legge regionale n.3/2008 Garante – Desi Bruno Sede: Via A. Moro, 50 - 40127 Bologna Tel 051.5275999 - fax 0515275461 Mail: garantedetenuti@regione.emilia-romagna.it
Lazio Denominazione - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Fonti normative – Legge regionale 6 ottobre 2003. n 31 Garante - Angiolo Maroni Sede - Via Pio Emanuelli, 1 - 00143 Roma Tel.: 06.51531120 - Fax: 06.5041634 Mail: info@garantedetenutilazio.it Sito: www.garantedirittidetenutilazio.it
Lombardia Denominazione - Difensore civico regionale con funzioni di garante dei detenuti

<p>Fonti normative – Legge regionale 14 febbraio 2005 n.8</p> <p>Garante - Donato Giordano</p> <p>Sede: Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano</p> <p>Tel 02.67482.465/467 - Fax: 02.67482.487</p> <p>Mail: difensorecivico@consiglio.regione.lombardia.it</p> <p>Sito: www.difensorecivico.lombardia.it</p>
<p>Marche</p> <p>Denominazione – Ombudsman regionale con funzioni di garante dei diritti dei detenuti</p> <p>Garante - Italo Tanoni</p>
<p>Fonti normative – Legge regionale 23/2008</p> <p>Sede: Corso Stamira, 49 - 60122 Ancona</p> <p>Tel. 071.2298.483 - Fax: 071.2298.264</p> <p>Mail: difensore.civico@regione.marche.it</p> <p>Sito: www.consiglio.marche.it/difensorecivico</p>
<p>Piemonte</p> <p>Denominazione – Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale</p>
<p>Fonti normative - Legge regionale n. 28/2009</p> <p>Garante – Bruno Mellano</p>
<p>Puglia</p> <p>Denominazione – Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale</p>
<p>Fonti normative – Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19</p> <p>Garante – Pietro Rossi</p> <p>Sede: Viale Unità d'Italia, 24/c – 70120 BARI</p> <p>Tel. 080.5405747 fax. 080.5402074</p> <p>Mail: uffgarantelibert@consiglio.puglia.it</p> <p>Mail: dprof.rossi@libero.it</p>
<p>Sicilia</p> <p>Denominazione – Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale</p>
<p>Garante - vacante</p> <p>Viale Regione Siciliana, 2224 - 90141 Palermo</p> <p>Tel. 091.7072716 - Fax 091.7072699</p> <p>Mail: garantedetenuti@regione.sicilia.it</p> <p>Sito: www.garantedirittidetentisicilia.it</p>
<p>Toscana</p> <p>Denominazione - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale</p>

Umbria
Denominazione - Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Fonti normative - Legge regionale 18 ottobre 2006, n. 13 Garante – Carlo Fiorio
Valle D'Aosta
Denominazione - Difensore civico e Garante dei diritti dei detenuti
Fonti normative - Legge regionale Garante - Enrico Formento Dojot Sede: Via Bonifacio Festaz, 52 – 11100 AOSTA Tel.0165.238868/262214 fax. 0165.32690 Mail: difensore.civico@consiglio.vda.it Mail: eformento@consiglio.vda.it
GARANTI PROVINCIALI
Avellino
Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Fonti normative - Delibera n. 161 del 28-09-2012 della Provincia per l'istituzione della figura del Garante Garante - Carlo Mele Sede: Piazza Libertà, 23 - 83100 Avellino Tel. e Fax 0825.760571 Mail: caritas@diocesi.avellino.it
Enna
Denominazione - Fonti normative - Regolamento del Consiglio provinciale del 6 aprile 2009
Garante - carica vacante
Ferrara
Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale
Fonti normative - Lettere di accordo fra gli Assessori alle Politiche Sociali del Comune e della Provincia per la gestione comune della figura del Garante Garante – Marcello Merighelli Piazza Fausto Beretta, 19 - 44100 Ferrara Tel. 0532.419.709 - Fax: 0532.419.704 Mail: garantedetenuti@comune.fe.it
Gorizia
Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale

<p>Fonti normative - Delibera del Consiglio Provinciale n. 41 del 17 dicembre 2012</p> <p>Garante - don Alberto De Nadai</p> <p>Sede: Via San Michele, 38 - 34170 Gorizia</p> <p>Tel. 048122012 - Fax: 048122388</p> <p>Mail: garante@provincia.gorizia.it</p>
<p>Lodi</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p>
<p>Fonti normative - Deliberazione del consiglio provinciale n.14 del 30/05/2007</p> <p>Garante- Paolo Muzzi</p> <p>Sede - Via Fanfulla, 14 - 26900 Lodi</p> <p>Tel. 0371.442.287 - Fax: 0371.442.362</p> <p>Mail: garantedeidetenuti@provincia.lodi.it</p>
<p>Massa Carrara</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali</p>
<p>Fonti normative</p> <p>Garante - Moise Umberto</p> <p>Sede: Piazza Aranci, Palazzo Ducale - 54100 Massa Carrara</p> <p>Tel.: 0585.816252 - Fax: 0585.816214</p> <p>Mail: umbertomoise@virgilio.it</p> <p>Sito: http://portale.provincia.ms.it</p>
<p>Milano</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private delle libertà personali</p>
<p>Fonti normative - Regolamento provinciale 14 dicembre 2004</p> <p>Garante – Fabrizia Berneschi</p> <p>Sede: Via Vivaio, 1 - 20122 Milano</p> <p>Tel.: 02.77402993 - Fax: 02.77402728</p> <p>Mail: difensorecivicoterritoriale@provincia.milano.it</p> <p>Sito: www.provincia.milano.it/integrazionedetenuti/</p>
<p>Monza Brianza</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p>
<p>Fonti normative - Deliberazione Consiglio Provinciale n. 21 del 25.10.2012</p> <p>Garante - Giorgio Bertazzini</p> <p>Sede: Via Tomaso Grossi, 9 – 20900 MONZA</p> <p>Tel. 039.9752999</p> <p>Mail: garante.personedetenute@provincia.mb.it</p>
<p>Padova Denominazione - Difensore civico</p>

<p>Fonti normative - Deliberazione Consiglio provinciale n.19 del 18 febbraio 2010</p> <p>Garante - Gianfranco Parolin</p> <p>Sede: Piazza Antenore, 3 - 35121 Padova</p> <p>Tel: 049.8201131 - Fax: 049.8201247</p> <p>Mail: difensore.civico@provincia.padova.it</p>
<p>Roma - Competenza assorbita dalla Regione Lazio</p>
<p>Trapani</p>
<p>Denominazione –</p> <p>Fonti normative –</p> <p>Garante - Lillo Fiorello</p> <p>Sede: Palazzo Riccio di Morana</p> <p>Via Garibaldi, 89 - 91100 TRAPANI</p> <p>Cell. 3280123344</p> <p>Mail: garante@provincia.trapani.it</p>
<p>Trento</p>
<p>Denominazione - Difensore civico</p> <p>Fonti normative -</p> <p>Garante: Maria Ravelli</p> <p>Sede: Via Mancini, 27 - 38122 TRENTO</p> <p>Tel. 0461.213201 fax 0461.213206</p> <p>Mail: ravellim@consiglio.provincia.tn.it</p>
<p>GARANTI COMUNALI</p>
<p>Bergamo</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative</p> <p>Garante - Pietro Semeraro</p> <p>Sede: Municipio-Piazza Matteotti, 27 - 24122 Bergamo</p> <p>Tel.: 035.399.190 - Fax: 035.399.257</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.bg.it</p> <p>Mail: pietro.semeraro@unibg.it</p>
<p>Bologna</p>

<p>Denominazione - Garante delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative - Statuto comunale (art.13bis, introdotto con la delibera del Consiglio comunale del 26 gennaio 2004 e relativo regolamento di attuazione.</p> <p>Garante - Elisabetta Laganà</p> <p>Sede: Piazza Roosevelt, 3 - 40126 Bologna</p> <p>Tel.: 051.219.4715/3327 - Fax: 051.219.4366</p> <p>Mail: garantedirittilibertapersonale@comune.bologna.it</p> <p>Sito: www.comune.bologna.it/garante-detenuiti</p>
<p>Bolzano</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative - Deliberazione n. 30 del 15.03.2011 del Consiglio Comunale del Comune di Bolzano.</p> <p>Garante – Franca Berti</p> <p>Sede: Municipio-Vicolo Gumer, 7 - 39100 Bolzano</p> <p>Tel.: 0471.997111</p> <p>Mail: francaberti@yahoo.it</p>
<p>Brescia</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Delibera del Consiglio comunale 6 giugno 2005, n.113</p> <p>Garante - Emilio Quaranta</p> <p>Sede: Viale Stazione, 51 - 25122 Brescia</p> <p>Tel: 030.2977886</p> <p>Fax: 030.2977897</p> <p>Mail: garantedeiristretti@comune.brescia.it</p> <p>Sito: www.comune.brescia.it</p>
<p>Ferrara</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative - Delibera del Consiglio Comunale 21/01/2008, n. 23/3282</p> <p>Garante - Marcello Merighelli</p> <p>Sede: Piazza Fausto Beretta, 19 - 44100 Ferrara</p> <p>Tel. 0532.419.709 - Fax: 0532.419.704</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.fe.it</p>
<p>Firenze</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p>

<p>Fonti normative – Delibera del Consiglio comunale 9 ottobre 2003 n.666</p> <p>Garante - vacante</p> <p>Sede: Piazza della Parte Guelfa, 3 - 50123 Firenze</p> <p>Tel.: 055.2769.137 - Fax: 055.2769.130</p> <p>Mail: garante detenuti@comune.fi.it</p> <p>Sito: www.comune.firenze.it/garante</p>
<p>Ivrea</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Delibera del Consiglio comunale n.88 del 27.11.2012</p> <p>Garante - Armando Michelizza</p> <p>Sede: Via Piave, 10 - 10015 Ivrea (TO)</p> <p>Tel.: 0125.4101 fax 0125.410320</p> <p>Mail: armando.michelizza@alice.it</p>
<p>Livorno</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti dei detenuti</p> <p>Fonti normative - Nomina del sindaco del 9/8/2010</p> <p>Garante - Marco Solimano</p> <p>Sede: Via Marradi, 118 – 57126 Livorno</p> <p>Tel: 0586.820074/0586.820148</p> <p>Fax: 0586.518073</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.livorno.it</p>
<p>Milano</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative</p> <p>Garante - Alessandra Naldi</p> <p>Sede: Via Silvio Pellico, 6 (scala 19) – 20121 Milano</p> <p>Tel: 02.88440758 fax 0288442381</p> <p>Mail: garante.diritti@comune.milano.it</p>
<p>Nuoro</p>
<p>Denominazione – Garante delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Regolamento per l’istituzione del garante approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 febbraio 2005</p> <p>Garante – Carlo Murgia</p> <p>Sede: Via Dante, 44 - 08100 Nuoro</p> <p>Tel: 0784.216.750/742 - Fax: 0784.231103</p> <p>Mail: garante detenuti@comune.nuoro.it</p>
<p>Parma</p>

<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Fonti normative - Deliberazione del 31.12.2013 della Giunta Comunale del Comune di Parma</p>
<p>Garante - Roberto Cavalieri Sede: Largo Torello de Strada, 11/a – 43121 Parma Tel.0521.218672 Fax 0521.031718 Mail: garante.detenuti@comune.parma.it</p>
<p>Pescara Denominazione - Fonti normative –</p>
<p>Garante - Fabio Nieddu Sede: Viale Marconi, 375 - 65126 Pescara Tel./Fax: 085.6922640 Mail: fabio.nieddu@tin.it</p>
<p>Piacenza</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Fonti normative – Conferenza dei Capigruppo del 18/01/2010 Garante – Alberto Gromi Sede: Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza Tel. 0523.492177 Mail: alberto.gromi@comune.piacenza.it</p>
<p>Pisa</p>
<p>Denominazione - Fonti normative Garante – vacante Via Tel. Mail:</p>
<p>Pistoia</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Pistoia Garante - Antonio Sammartino Sede ufficio: Comune di Pistoia - Piazza Duomo 1 - 51100 Pistoia Tel. 0573371252 - Fax 0573371354 Mail: garantedetenuti@comune.pistoia.it Sito web: http://www.comune.pistoia.it/1692/Garante-detenuiti</p>
<p>Prato</p>

<p>Denominazione Fonti normative</p> <p>Garante - Ione Toccafondi</p> <p>Sede: Via Roma, 101 – 59100 Prato</p> <p>Tel. 0574.18361</p> <p>Mail: ione.toccafondi@giustizia.it</p>
<p>Reggio Calabria</p>
<p>Denominazione – Garante dei diritti dei cittadini detenuti o privati della libertà personale Fonti normative – Regolamento per l’istituzione del garante approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 1° agosto 2006</p>
<p>Garante - Giuseppe Tuccio</p> <p>Sede: Palazzo del Municipio - Piazza Italia, s.n. - 89127 Reggio Calabria</p> <p>Tel. 0965.324632</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.reggio-calabria.it -</p> <p>Sito: www.comune.reggio-calabria.it</p>
<p>Roma</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Fonti normative -</p> <p>Garante - Filippo Pegorari</p> <p>Sede: Largo Loria, 3 – 00147 Roma</p> <p>Tel. 06.671072520</p> <p>Mail: garante detenuti@comune.roma.it</p> <p>Sito: http://www.garantedetenuti.it/component/option,com_contact/Itemid,2/</p>
<p>Rovigo</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale Fonti normative – Statuto comunale (Titolo III - Capo 2 - da art. 40 a 46, introdotto con la delibera del Consiglio comunale dell'8 marzo 2011 e relativo regolamento di attuazione).</p> <p>Garante - Sebastiano Rizzoli</p> <p>Sede: Viale Trieste, 18 - 45100 Rovigo</p> <p>Tel. 0425.206475 - Fax: 0425.206476</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.rovigo.it</p>
<p>San Gimignano (SI)</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Garante: Emilio Santoro</p> <p>Sede:</p> <p>Tel.</p> <p>Mail: emilio.santoro@unifi.it</p>
<p>San Severo (FG)</p>

<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Decreto del sindaco del 28 aprile 2006</p> <p>Garante - Maria Rosa Lacerenza</p> <p>Sede: Piazza del Municipio, 1 - 71016 San Severo (FG)</p> <p>Tel. 0882-339205/206</p> <p>Mail: garantedet.sansevero@alice.it</p>
<p>Sassari</p>
<p>Denominazione – Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative</p> <p>Garante - Cecilia Sechi</p> <p>Sede: Piazza del Comune, 1 Palazzo Ducale – Sassari</p> <p>Tel. 079.279308</p> <p>Fax. 079.279340</p> <p>Mail: garante_detenuti@comune.sassari.it</p>
<p>Sondrio (SO)</p>
<p>Denominazione - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative –</p> <p>Garante- Francesco Racchetti</p> <p>Sede: Piazza Campiello, 1 - 23100 Sondrio (SO)</p> <p>Tel. 0342.526425</p> <p>Mail: garantediritti@comune.sondrio.it</p>
<p>Torino</p>
<p>Denominazione – garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Regolamento comunale 7 giugno 2004, n.288 (modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20 marzo 2006)</p> <p>Garante - Maria Pia Brunato</p> <p>Sede: Via Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino</p> <p>Tel. 011.442.3771 - Fax: 011.422.2711</p> <p>Mail: mariapia.brunato@comune.torino.it</p> <p>Sito: www.comune.torino.it/consiglio/servizi/garantedetenuti</p>
<p>Trieste</p>

<p>Denominazione – garante dei diritti dei detenuti</p> <p>Fonti normative –Deliberazione del Consiglio comunale 29 ottobre 2012</p> <p>Garante - Rosanna Palci</p> <p>Sede: Piazza Unità, 4 - 34121 Trieste</p> <p>Tel. 040.6758372 - Fax 040.6758084</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.trieste.it</p>
<p>Udine</p>
<p>Denominazione – garante dei diritti dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale</p> <p>Fonti normative –Deliberazione del Consiglio comunale 22 dicembre 2011, n. 98</p> <p>Garante - Maurizio Battistutta</p> <p>Sede: Via Lionello, 1 - 33100 Udine</p> <p>Tel. 0432.271111 - Fax 0432.271355</p> <p>Mail: maubatti@alice.it</p>
<p>Venezia</p>
<p>Denominazione – garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale</p> <p>Fonti normative - Deliberazione del Consiglio comunale del 14/05/2012, n. 83</p> <p>Garante – Sergio Steffenoni</p> <p>Tel. 041.2747862</p> <p>Mail. garante.detenuti@comune.venezia.it</p>
<p>Verona</p>
<p>Denominazione – garante dei diritti delle persone private della libertà personale</p> <p>Fonti normative – Deliberazione del Consiglio comunale 29 settembre 2009, n. 72</p> <p>Garante - Margherita Forestan</p> <p>Sede: Piazza Brà, 1 - 37121 Verona</p> <p>Tel. 045.8078516</p> <p>Mail: garante.detenuti@comune.verona.it</p>
<p>Vicenza</p>
<p>Denominazione – garante dei diritti dei detenuti</p> <p>Fonti normative - Deliberazione del Consiglio comunale del 22/09/2010</p> <p>Garante – vacante</p> <p>Sede: Contrà Mure San Rocco, 34 – 36100 Vicenza</p> <p>Tel: 0444.222568-21</p> <p>Fax. 0444.222518</p> <p>Mail: garantedetenuti@comune.vicenza.it</p>

IL SOVRAFFOLLAMENTO: i tempi nello spazio ristretto

E' già stato diffusamente illustrato il quadro risultante dall'insostenibile sovraffollamento, ma nel contempo abbiamo tutti ben compreso che la Corte di giustizia europea ha censurato l'Italia per le complessive, pessime, condizioni in cui versano le persone detenute.

Ci si limita ora a riportare alcune emblematiche considerazioni del Ministro della Giustizia Andrea Orlando svolte nell'ambito dell'audizione in Commissione Giustizia del Senato della Repubblica il 23 Aprile 2014:

“In primo luogo, l’attenzione non può che rivolgersi alle condizioni del carcere, condizioni che non soltanto confliggono con le indicazioni dell’art. 27 della Costituzione, ma ancor più distorcono le finalità del sistema della pena, producendo un meccanismo perverso che assorbe ogni risorsa disponibile a fronte di un impressionante tasso di recidiva.

Se anche ci si volesse disinteressare della condizione inflitta ad uomini e donne, se pure si volesse ignorare il richiamo che viene da giurisdizioni internazionali alle quali abbiamo volontariamente aderito, è impossibile rimuovere un dato: il nostro è un sistema costoso che non produce sicurezza se lo si compara con gli altri sistemi del nostro continente.

Il nostro sistema penale resta, infatti, o almeno è rimasto sino alle ultime innovazioni normative uno dei pochi in cui il carcere resta la forma quasi esclusiva di sanzione, a cui si accompagnano tassi di recidiva che sono impressionanti. Il Parlamento e i governi hanno avviato negli ultimi anni un’inversione di tendenza che ha attenuato questo dato ma non lo ha superato.

La vicenda Torregiani con la condanna dell’Italia da parte di Strasburgo, deve costituire una occasione di riflessione complessiva e di crescita che vada al di là del mero superamento dell’emergenza.

Dopo l’insediamento del Governo, il Parlamento ha approvato la delega per la depenalizzazione dei reati di minore allarme sociale e per la implementazione della detenzione domiciliare, in una logica di ripensamento delle pene detentive, nonché misure per l’affidamento in prova ai servizi sociali con sospensione del processo, sul modello della Probation, già collaudato con successo per i minori.

Per attuare queste due deleghe in tema di depenalizzazione e di detenzione domiciliare ho istituito una commissione di studio per dare una celere attuazione.

Come noto, poi, è in discussione un disegno di legge di iniziativa parlamentare di riforma della custodia cautelare, in termini di maggior rigore dei presupposti per la sua adozione.

Si è così definita una tendenza legislativa volta all'introduzione di misure per la riduzione dei flussi detentivi in entrata (attraverso un più rigoroso regime della custodia cautelare, la depenalizzazione, l'affidamento in prova e le misure detentive domiciliari (in corso di attuazione), la rivisitazione delle sanzioni in materia di stupefacenti), e, dall'altro lato, la previsione di ulteriori misure per l'aumento dei flussi in uscita.

I risultati ottenuti sin qui sul versante della diminuzione della popolazione carceraria sono sicuramente importanti, tuttavia non possono essere ritenuti risolutivi.

Sono notevolmente diminuiti ad esempio i flussi medi di ingresso, si sono significativamente ridotte le presenze di detenuti in attesa di primo giudizio (da oltre 21.000 alla data del 31 dicembre 2009 ai poco più di 10.000 in base ai dati di questo mese); è grandemente cresciuto il numero di detenuti ammessi a misure alternative (passando dai 12.455 alla data del 31.12.2009 ai 29.223 alla data del 31.12.2013). Trend apprezzabili ma non comparabili all'utilizzo delle pene alternative negli altri Paesi.

Ma la questione carceri esige non semplicemente che questo processo, mi auguro, si sviluppi e si consolidi. Occorre, più in generale, ripensare il nostro modello penitenziario, per assicurarne l'efficienza di gestione e per tutelare al livello più alto possibile la dignità delle persone che vi sono ristrette e di quelle che vi lavorano”.

Sono proprio le ultime parole utilizzate dal Ministro nel brano citato a imporre l'esigenza di un deciso salto qualitativo: l'imperativo categorico, così vorrei intenderlo, di garantire “*al livello più alto possibile la dignità delle persone che vi sono ristrette e di quelle che vi lavorano*”.

Il sovraffollamento riduce gli spazi e però, se gli spazi sempre più ridotti sono condivisi per un tempo “infinito”, anche fino a 20 ore al giorno, è il fattore temporale a determinare l'effetto moltiplicativo di disumanità e degrado, afflizione e regressione.

Nel solco della consapevolezza degli effetti devastanti che produce il combinato disposto spaziotemporale appena sopra focalizzato, si sono verificate alcune modificazioni nell'organizzazione interna di molte carceri (Monza costituisce un esempio significativo in tal senso) conseguenti alle previsioni di alcune Circolari del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Circolari attuative, in buona sostanza, di quanto sancito dall'art. 115 del Regolamento d'esecuzione dell'Ordinamento penitenziario, Regolamento introdotto con D.P.R. 230/2000: senza polemizzare con alcuno si richiama l'attenzione, a proposito di tempo che trascorre, che sono passati ben 14 anni dall'entrata in vigore del provvedimento normativo in

questione!

Si tratta dunque di tre Circolari, tutte a firma del Capo del DAP dott. Giovanni Tamburino: le prime due (la prima del 30 maggio 2012 e la seconda del 29 gennaio 2013) recano lo stesso oggetto *“Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 - Linee programmatiche”*, mentre la più recente (18 luglio 2013) ha per oggetto *“Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230: linee guida sulla sorveglianza dinamica”*.

Di seguito vengono proposti passaggi delle tre Circolari : chi scrive ha evidenziato in grassetto alcune parti ritenute particolarmente qualificanti, anche in termini di possibili risvolti problematici.

Dalla Circolare 30 maggio 2012 - Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230: linee programmatiche:

*“La necessità di mitigare gli effetti negativi dell'attuale situazione di sovraffollamento negli Istituti di pena induce l'Amministrazione a sviluppare ulteriormente il percorso intrapreso dalla circolare n.3594-6044 del 25 novembre 2011 recante "Modalità di esecuzione della pena. **Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione" nell'intento di migliorare le condizioni di vita detentive con particolare riguardo alla gestione dei detenuti di media sicurezza ovvero a quella fascia di utenza allo stato maggiormente penalizzata.***

Il continuo innalzarsi delle presenze negli istituti penitenziari ha determinato il progressivo peggioramento delle condizioni di vita interne sia per la graduale contrazione dello spazio di perimetrazione* posto a disposizione dei detenuti, sia per la riduzione, legata a molteplici fattori, delle offerte trattamentali proposte.

*Il quadro che oggi molte strutture detentive presentano è quello di un **ambiente gravemente insalubre, indicato da più parti quale fattore di concausa nell'aumento degli episodi di autolesionismo e nell'exasperarsi delle tensioni interne che, sovente, sfociano in condotte aggressive tra compagni di detenzione o nei confronti del personale addetto alla sorveglianza. Il sovraffollamento, inoltre, complica le stesse basilari operazioni di controllo - quali, battiture e perquisizioni - esponendo gli istituti a ulteriori rischi.***

I progetti dovranno individuare, per tutti gli istituti ed. a "media sicurezza" e in particolar modo nelle case di reclusione, soluzioni caratterizzate da un ampliamento degli spazi utilizzabili dai detenuti per frequentare corsi scolastici, di formazione professionale, attività lavorative, culturali, ricreative, sportive e, ove possibile, destinando un istituto o una sezione di questo totalmente a "regime aperto" (art. 115, 3° comma). Presso queste strutture potranno essere allocati detenuti prossimi alla dimissione [6] il cui fine pena sia inferiore ai 18 mesi, in considerazione del corrispondente innalzamento del limite di pena per ottenere la detenzione domiciliare speciale [7], ...

In questi istituti o reparti i detenuti, al fine di aumentare il loro senso di responsabilità, dovranno sottoscrivere all'atto dell'ingresso in istituto un "patto" con l'amministrazione con cui accettano le prescrizioni ivi contenute.

L'attuazione di un simile sistema richiede uno sforzo congiunto dell'intera Amministrazione e tempi progressivi di realizzazione che si inseriscano in un chiaro disegno globale.

Il personale di Polizia Penitenziaria opera in sezioni di istituti sovraffollati che accolgono, peraltro, altissime percentuali di stranieri, malati fisici e psichici, detenuti comuni o ad alta sicurezza e, legato come è alla staticità del posto di servizio, sembra accogliere su di sé tutto il peso della responsabilità, quasi in termini oggettivi. La conseguenza non è solo nel rischio diffuso della sindrome del burn-out, ma nell'effetto spersonalizzante (dissonanza cognitiva) per un "operatore" che sente di trovarsi, il più delle volte da solo, a dover fronteggiare situazioni critiche avendo a disposizione strumenti non adeguati.

Orbene:

in primo luogo la sicurezza va intesa "quale condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento" e, come tale, non affidata unicamente all'onere (e alla responsabilità) della Polizia Penitenziaria. Invero: così come non sono estranee al Corpo le iniziative trattamentali, l'apporto multidisciplinare di tutti gli altri operatori, compresi quelli non appartenenti all'amministrazione penitenziaria, deve concorrere a rafforzare la sicurezza in una visione integrata e non di certo limitata al mero controllo del detenuto; ...

Ma non è questa l'unica misura adottabile: il servizio della sicurezza, una volta abbandonata l'idea che sia necessario (salvo negli istituti a maggior indice di sicurezza) un controllo continuo sul detenuto, inutile ancorché impossibile, deve evolversi, specie negli istituti cd. aperti, in senso dinamico.

Ossia dispiegarsi, diversamente, nei diversi periodi dell'anno, della settimana e/o del giorno; prevedere la soluzione delle "pattuglie" che presiedono "tenitori"; fondarsi sulla valorizzazione delle risorse e dei ruoli, sulla piena realizzazione delle unità operative che, oltre a rafforzare il lavoro di gruppo, hanno l'ulteriore fine di potenziare l'apporto operativo e organizzativo dei ruoli intermedi della Polizia Penitenziaria.

L'adozione di un modello di vigilanza dinamica (pur non canonizzato) è utile a impiegare in maniera ottimale le risorse umane, non tanto, non solo, in termini quantitativi quanto per esaltarne le potenzialità professionali e di relazione.

In proposito, è opportuno sottolineare che il concetto di vigilanza dinamica risponde a una direttiva dettata dalla Raccomandazione R (2006) 2 sulle Regole penitenziarie Europee del 2006 che, alla numero 51, recita "Le misure di sicurezza applicate nei confronti dei singoli detenuti devono corrispondere al minimo necessario per garantirne una custodia sicura. La sicurezza fornita dalle barriere fisiche e da altri mezzi tecnici deve essere completata dalla sicurezza dinamica costituita da personale pronto a intervenire che conosce i detenuti affidati al proprio controllo".

Dalla Circolare 29 gennaio 20123 - Realizzazione circuito regionale ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230: linee programmatiche:

"L'obiettivo dell'Amministrazione non consiste in una riorganizzazione nominalistica degli istituti, ma nella realizzazione, ritmata secondo una attenta gradualità, di un sistema integrato, coerente con la previsione dell'arti 15 dpr 231/2000, dove la differenziazione delle strutture per tipologia

*detentiva sarà la premessa di un **miglioramento complessivo delle condizioni sia del personale sia dei detenuti**. Questo miglioramento sarà, a sua volta, favorito dal necessario **potenziamento delle attività trattamentali** da realizzarsi anche attraverso la ricerca di ogni forma di collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, con gli enti locali, con la società esterna in tutte le sue costruttive iniziative.*

*L'Amministrazione è convinta che, nonostante le difficoltà del momento presente, l'intento prefisso, se affrontato da ognuno con impegno (impegno oggi ineludibile, considerate anche le ricorrenti pronunce della Corte di Strasburgo di condanna dell'Italia per trattamento inumano e/o degradante), sia conseguibile sulla base di una linea programmatica che pone quale **idea centrale della propria azione la tutela dei "diritti della persona"** - sia essa rappresentata dal personale o dai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - rimodulando, ove occorra, anche gli assetti organizzativi in modo da correlarli alle finalità dichiarate piuttosto che considerarli variabili a sé stanti [1].*

*Il proposito indicato rappresenta l'impegno attuale dell'Amministrazione e dunque un **"obbligo di fare"**, talché, conclusa la fase consultiva e di pianificazione, si deve ora entrare nella fase operativa.*

I Sigg. Provveditori, nell'ambito delle loro competenze, porranno la massima cura nella realizzazione del Progetto Regionale (da definirsi, con più aderente terminologia, "Programma Territoriale Unitario") che avverrà secondo le seguenti cadenze temporali:

- 1) emanazione di linee guida dirette a specificare le tipologie di istituti previste in ogni Regione (o nel territorio del Provveditorato, se più ampio di una Regione) con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;*
- 2) predisposizione da parte degli istituti e uffici del "Progetto d'Istituto" (cfr. Circolare n°24103 del 20 gennaio 2011) nel quale verranno fatte confluire tutte le ipotesi ideative, realisticamente realizzabili, elaborate dalle singole aree;*
- 3) invio dei Progetti al Provveditorato per l'approvazione e, trasfusi nel "Programma Territoriale Unitario", per il passaggio alla concreta realizzazione;*
- 4) il P.T.U. sarà, infine, comunicato, oltre che nella sua interezza a tutti gli istituti e agli uffici regionali, al Dipartimento per consentire all'organo centrale di esercitare la funzione di coordinamento e monitoraggio delle diverse realtà regionali.*

Si ritiene necessario rammentare:

*4.1. - **tutti i nuovi reparti e le sezioni ristrutturati vanno aperti secondo le tempistiche indicate**, salvo gravi problematiche di natura strutturale, che andranno in ogni caso verificate e specificamente attestate dai Sigg. Provveditori.*

Costoro in ogni caso dovranno farsi parte attiva per curare la risoluzione nel più breve tempo possibile di ogni inconveniente che ritardi il pieno utilizzo delle strutture.

*4.2. - **L'adozione in taluni istituti, o sezioni di esso, del ed. "regime aperto", non può significare che nelle rimanenti strutture, in particolar modo in quelle a Media Sicurezza, si possa ammettere, all'inverso, un "regime chiuso"**, intendendo, con questo, una contrazione degli spazi e dei momenti di socialità della popolazione detenuta.*

*4.3. - **Il trattamento nelle sue diverse accezioni va rafforzato in tutti gli istituti sviluppando una***

diversa, e più ampia, articolazione e utilizzazione degli spazi ove concentrare le attività indicate dall'art. 16 reg.to esecuzione 230/2000 (o anche i servizi quali i locali mensa ex art.13 e. 3 stesso regolamento) di modo che i detenuti vi possano trascorrere una parte via via maggiore della giornata così da agevolare non solo l'intervento delle professionalità dell'area pedagogica e della società esterna, ma anche il controllo da parte della polizia penitenziaria.

4.4. - L'asserita carenza di personale, che ove riconosciuta valutando la tipologia dell'istituto e la forza presente si cercherà di limitare con le future assegnazioni, non può essere considerata motivo per procrastinare l'apertura dei reparti o per limitare le attività trattamentali.

4.5. - Tutto deve avvenire senza alcun pregiudizio dei diritti del personale in ciò valendo, come cogente, la disposizione impartita nella circolare del 30 maggio 2012 (nella quale viene sottolineata la compartecipazione di questo Dipartimento, in tutte le sue articolazioni e livelli, quanto alle responsabilità in ordine al trattamento, alla sicurezza e alla tutela delle persone) ove si stabilisce che i posti di servizio, stabiliti in relazione al personale effettivamente a disposizione e previa decurtazione della percentuale di assenze per la fruizione di congedi e riposi equamente ripartiti, dovranno essere strategicamente individuati sulla base della tipologia prevista per l'istituto e degli obiettivi prefissati. Si conferma inoltre che la organizzazione della sorveglianza in senso dinamico rappresenta il modello di base della attuazione della vigilanza interna, modello al quale occorre fare riferimento in special modo negli "istituti a custodia attenuata" (art 115, e. 3, dpr 230/2000).

4.6. - La realizzazione del progetto va accompagnata da incontri con le organizzazioni sindacali - sia a livello regionale che locale - non limitato agli obblighi normativi riferiti all'accordo quadro circa l'organizzazione del lavoro, fermo restando che la responsabilità della sicurezza è affidata all'Autorità Dirigente l'istituto ai sensi dell'art 2, comma 1, dpr 230/2000 ...”

La stessa Circolare, nell'Allegato A, provvede alla descrizione dei circuiti con la indicazione della destinazione di ogni istituto: per quanto concerne Monza si specifica che sarà destinato alla Media Scurezza, provvedendo allo sfollamento dei detenuti appartenenti al circuito di Alta Sicurezza verso gli Istituti di Voghera, Saluzzo (subordine PD) e Tolmezzo.

Nell'Allegato B, sempre la stessa fonte descrive il quadro definitivo dei circuiti regionali, prevedendo per la C.C. Di Monza i circuiti “MS, Collaboratori e Protetti”

Dalla Circolare 18 luglio 2013 - Realizzazione circuito regionale ex art. 115 d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230: linee guida sulla sorveglianza dinamica:

“Il richiamo ... al concetto di "carcere aperto" è un chiaro riferimento all'art. 6 della Riforma Penitenziaria del 1975 che definisce le celle come luogo di pernottamento, intendendo che la vita del detenuto debba normalmente svolgersi al di fuori di esse, ma è anche un'occasione per puntualizzare come il mandato principale assegnato all'Amministrazione sia quello di creare le condizioni per un "trattamento penitenziario conforme a umanità e dignità" ponendo, come punto focale della propria azione, la centralità della persona detenuta e la garanzia dei diritti fondamentali, affinché i principi dell'art.27 della Costituzione relativi alla presunzione di non colpevolezza degli imputati e di finalizzazione della pena alla rieducazione del condannato possano trovare adeguata realizzazione.

*Un obiettivo, questo, verso cui **devono convergere gli interventi di tutti gli operatori penitenziali**, secondo le rispettive competenze professionali, in un'ottica di integrazione e collaborazione, la stessa che si chiede quando si parla della necessità di garantire negli istituti ordine e disciplina.*

I concetti di sicurezza e trattamento, infatti, non hanno, né potrebbero avere, logiche divergenti, essendo, la prima, condizione necessaria perché le attività trattamentali possano svilupparsi, mentre è dimostrato che l'incremento delle seconde contribuisce a stabilizzare l'ordine e la disciplina interna.

*Al riguardo è necessario evitare ogni fraintendimento: le disposizioni impartite con le circolari citate devono essere attuate pur nel riconoscimento che la complessità insita nell'operazione impone adattamenti progressivi. Nell'ambito di tale direttiva è incombenza dei Sigg. Provveditori operare, coordinando e graduando le iniziative, al fine della realizzazione del progetto che condurrà, anche attraverso le indicazioni fornite con la presente circolare, a **definire i dettagli su taluni punti critici, in primis l'attuazione della cd. sorveglianza dinamica e l'impiego del personale di Polizia Penitenziaria.***

Nonostante la riforma del 1990 abbia, infatti, assegnato alla Polizia Penitenziaria nuove e più pertinenti mansioni, questo personale appare, ancor oggi, troppo confinato in un ruolo di mera custodia [1], immaginando che il modo più idoneo a prevenire fatti e azioni compromettenti la sicurezza consista nell'intensificare la sorveglianza negli istituti.

Il modello di sorveglianza dinamica fonda i suoi presupposti su di un sistema che fa della conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario adeguato.

Le conoscenze sui detenuti, però, risulterebbero fortemente limitate ove il perimetro della loro vita rimanesse confinato nei pochi metri quadri della cella o del corridoio così come avviene in troppi istituti.

*Occorre, quindi, realizzare una diversa gestione e utilizzazione degli spazi all'interno degli istituti distinguendo tra la cella - destinata, di regola, al solo pernottamento - e luoghi dove vanno concentrate le principali attività trattamentali (scuola, formazione, lavoro, tempo libero) e i servizi (cortili, passeggi, alimentazione, colloqui con gli operatori), **così creando le condizioni perché il detenuto sia impegnato a trascorrere fuori dalla cella la maggior parte della giornata.***

L'attuale modalità di operare nei corridoi delle sezioni vincola gli agenti a un contatto diretto con il detenuto, a un continuo lavoro di apertura e chiusura delle porte, a una serie di incombenze, disposte dal regolamento di servizio, D.P.R. 82/99, la cui omissione espone a responsabilità, talvolta improprie, anche ai sensi dell'art. 387 c.p.

La divisione degli ambienti deve portare il personale di Polizia Penitenziaria a svolgere servizio, salvo che nelle ore notturne, in posti fissi all'esterno delle sezioni, presidiando i punti a rischio dell'istituto, il muro di cinta e i varchi verso l'esterno, con sentinelle o presidi automontati e affidando le specifiche incombenze di Polizia (da elevare a "operazioni di governo del territorio", come le operazioni di immissione agli ambienti comuni, i controlli sull'ordinato svolgersi delle attività, le perquisizioni reali o personali o di conta) a Unità Operative la cui consistenza numerica avrà come criterio di riferimento le caratteristiche dei detenuti.

Il "gruppo dinamico" potrà essere chiamato, all'occorrenza, anche per qualsiasi emergenza dovesse insorgere.

E' necessario che, con questa diversa organizzazione, gli agenti non rimangano più da soli a svolgere complicate, e a volte rischiose, operazioni né assumano responsabilità eccedenti rispetto ai compiti loro affidati, ...

In definitiva, una diversa conformazione e utilizzo degli ambienti agevola le operazioni di controllo, consente l'incremento delle varie attività, aumenta i livelli di sicurezza, riduce i rischi attraverso la struttura a gruppo o a pattuglia, consente la distribuzione delle responsabilità su livelli differenziati e allo stesso tempo integrati e permette agli operatori di valutare il detenuto sulla base di elementi concreti - quali il senso di responsabilità, la coerenza rispetto agli impegni presi all'atto della immissione nel circuito aperto, l'interrelazione con i compagni e col personale - sì da avere dati più attendibili ed utilizzabili sia ai fini dell'osservazione e del trattamento sia ai fini della valutazione di pericolosità.

L'integrazione degli interventi deve essere, a maggior ragione, assicurata allorché si ricorre alla sorveglianza per affrontare problematiche che importano soluzioni pluri-professionali ...”.

A conclusione della ricognizione intorno alle Circolari DAP concernenti il nuovo modello a cosiddetta sicurezza dinamica integrata - nella vulgata (semplificatrice e per certi versi fuorviante) tradotto come sistema delle celle aperte – è doveroso per chi scrive evidenziare l'indubbio sforzo operato dalla Direzione del carcere di Monza per attuare, declinandoli nella peculiarità dell'Istituto, i principi e le conseguenti opzioni organizzative del nuovo modello.

Si esprime con le seguenti parole il Documento Unitario Programmatico (DUP) predisposto per l'anno 2013 dalla Direzione dell'Istituto monzese: *”Sulla base dei risultati conseguiti a seguito degli obiettivi programmati nell’anno 2012-2013 e in attuazione del principio di continuità, anche nel 2013 predominante sarà il concetto di ambiente organizzativo quale strumento di operatività e diffusione della cultura della vigilanza dinamica anche alla luce della Circolare n. 206745 del 30.05.2012 sulla “Regionalizzazione circuito regionale ex art 115 d.p.r. 30 giugno 2000”, concetti che aggiunti alle leve che devono essere utilizzate per motivare il personale di polizia penitenziaria, all’implementazione dei moderni sistemi di controllo, ed al cambiamento di mentalità del personale, devono condurci al raggiungimento di quegli **obiettivi che sono sempre stati presenti sin dalla legge penitenziaria del 75, ma oggi appaiono più moderni che mai, forse in virtù di necessità che impongono di seguire quei dettami che in passato forse sono stati ignorati, o meglio poco perseguiti, ma oggi per forza di cose sembrano l’unica salvezza ad un sistema che altrimenti andrà verso l’implosione crollando su se stesso”.***

A conferma che il filo conduttore del DUP è rappresentato dalla volontà/necessità di cambiare per non implodere è anche l'impegnativa affermazione che ritiene sempre più imperativo: *“creare le condizioni necessarie ad una conoscenza approfondita dei detenuti,*

*conoscenza che poi diventa uno strumento essenziale di gestione anche in relazione alle nuove prospettive ed esigenze dell'amministrazione, di cambiare radicalmente , attraverso la cosiddetta "rivoluzione normale" i concetti di vigilanza introducendo quello di vigilanza dinamica, sezioni aperte. L'apertura di alcune sezioni, obiettivo fondamentale posto per questo anno, avverrà tenendo conto dell'ottimizzazione degli spazi a disposizione ed a prescindere dalla consistenza reale di quelli alternativi alla sezione secondo un **principio di organizzazione responsabilizzata della quotidianità detentiva fondata sul principio di esaltazione del detenuto quale soggetto attivo dotato di autodeterminazione e sottoposto ad una "vigilanza in movimento"**.*

A completamento della disamina sul tema sicuramente più spinoso dell'attuale momento di transizione (possibile?) verso un modello quantomeno dignitoso di trasparenza democratica in cui la legge innanzitutto rispetti se stessa, si vuole porre alla riflessione di chi legge due paragrafi della relazione corposa, articolata e fonte di notevoli stimoli della Commissione c.d. Palma (si tratta della Commissione del Ministero della Giustizia per l'elaborazione degli interventi in materia penitenziaria, presieduta dal Prof. Mauro Palma, già Membro per l'Italia del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o pene inumani o degradanti (CPT) emanazione del Consiglio dell'Europa, eletto per tre mandati (2000 – 2011), ricoprendone il ruolo di Presidente dal 2007).

La Commissione, nominata dall'allora Ministro Cancellieri con Decreto 13 giugno 2013, ha presentato la “ *Relazione al Ministro di Giustizia sugli interventi in atto e gli interventi da programmare a breve e medio termine*” il 25 novembre 2013.

Dalla Relazione:

“4. INTERVENTI DI RIDEFINIZIONE DELLA QUOTIDIANITÀ CARCERARIA REALIZZABILI NEL BREVE PERIODO

Primi e immediati interventi per un modello aperto di detenzione da attuare progressivamente a partire dalla media sicurezza

4.1. L'attuazione dei circuiti regionali

Fermo restando l'obiettivo della piena attuazione di quanto previsto dal d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230 (R.E.), si è ritenuto necessario avviare alcune misure per inviare un chiaro messaggio del mutamento che si vuole produrre. Dopo la condivisione del documento dell'8 agosto 2013 alcune di queste misure sono state avviate e altrettante sono state discusse, concordate e rappresentano i successivi passi da realizzare.

Nell'indicazione di questi passi occorre tenere distinta la determinazione di quelli che vanno realizzati immediatamente e quelli che possono essere previsti nel medio periodo (e saranno considerati in successivi paragrafi).

Nel citato primo documento della Commissione si è evidenziata la necessità di dare immediata e piena attuazione alle circolari emanate dal sulla Realizzazione del circuito regionale ex art. 115 R.E.. Ai Direttori è stato richiesto di indicare quali misure siano state adottate nei relativi Istituti a seguito delle citate circolari e di specificare in quali Istituti o parti di Istituto di loro competenza esse non siano state attuate, specificando nel dettaglio le ragioni per cui ciò non sia avvenuto. Il DAP ha predisposto un semplice schema da compilare per rilevare la situazione effettiva relativamente a questo aspetto.

Nell'implementazione del sistema di vigilanza dinamica, ampiamente adottato a livello europeo e proposto dalle più recenti circolari dell'Amministrazione, va potenziata la conoscenza dei detenuti, individualmente e come gruppo di riferimento, e la possibilità del loro movimento autonomo all'interno degli Istituti, con progressivo abbandono del sistema di accompagnamento. I Direttori, secondo le caratterizzazioni dell'Istituto e la tipologia dei detenuti in esso ospitati, proseguiranno nel lavoro d'individuazione delle modalità di realizzazione di questo obiettivo. Va tuttavia ricordato che la vigilanza dinamica è semplicemente una specifica tecnica per garantire la sicurezza negli Istituti e non esaurisce certamente il modello di detenzione che si intende attuare – né tantomeno coincide con esso. Secondo tale diverso modello detentivo deve essere positivamente rivista l'interazione tra tutte le figure professionali che congiuntamente operano per il recupero e il reinserimento sociale dei detenuti, a partire dal principio che un Istituto è composto da più luoghi differenti ove trascorrere in modo operativo parti della giornata e che la cella è solo uno di essi, destinato al riposo.

Ne consegue che vada potenziato, da subito, l'accesso degli operatori del trattamento nell'area detentiva con la previsione di ambienti per loro disponibili all'interno delle unità detentive; ciò, tra l'altro, determinerà l'eliminazione del sistema di "domandine" tuttora presente in vari Istituti.

Provveditori hanno emanato apposite disposizioni agli Istituti ricadenti nel territorio di competenza per l'applicazione delle circolari, sulla cui esecuzione e rispetto sarà svolta dagli stessi una periodica attività di monitoraggio anche per incentivare, laddove possibile, l'adozione della vigilanza dinamica e la predisposizione in tutti gli Istituti di piani d'Istituto. Il DAP ha periodicamente informato la Commissione sullo stato di avanzamento di tale processo e si richiede che si prosegua in tale azione di pressante monitoraggio e d'informazione della Commissione. L'Amministrazione dovrà definire un quadro organico per caratterizzare la tipologia degli Istituti e per dare piena esecuzione alle circolari, individuando gli Istituti in cui gradualmente introdurre il sistema di vigilanza dinamica entro dicembre 2013.

4.2. Il sistema di celle aperte

Punto determinante della prima azione d'intervento è stata individuata dalla Commissione nel consistente ampliamento delle ore di apertura delle celle, pur nei limiti delle possibilità logistiche.

Il parametro di riferimento è che le celle debbano essere aperte per almeno 8 ore al giorno. *Il primo obiettivo è che tale ampliamento sia comunque raggiunto in tempi brevi in un cospicuo numero di Istituti, pari almeno all'80% delle Case di reclusione e delle sezioni per l'esecuzione penale in Istituti di tipo misto (non includendo inizialmente nel computo le sezioni di alta sicurezza). A tal fine i Provveditori hanno già provveduto una prima valutazione numerica della situazione che può essere così riassunta al 30 ottobre 2013:*

- *dei rimanenti 53524 potenziali beneficiari dell'apertura ampliata delle celle, usufruiscono già di almeno 8 ore di apertura 14606 detenuti (27,89% dei potenziali beneficiari); il dato varia significativamente da regione a regione, con un massimo del 56,61% in Piemonte e un minimo dello 0% in Basilicata;*
- *secondo il prospetto fornito dall'Amministrazione, altri 9669 ne usufruiranno entro la fine di questo mese di ottobre 2013, altri 8777 entro gennaio 2014 per giungere a un totale di 40945 entro aprile 2014, pari al 78,18% dei potenziali beneficiari (che sono pur*

sempre solo l'82,08% del totale della popolazione detenuta) con quattro regioni (Emilia-Romagna, Sardegna, Liguria e Basilicata) in cui ne usufruirà la totalità dei potenziali beneficiari e una regione (Campania) molto indietro rispetto alle altre con solo il 43,33%.

La Commissione ritiene che ulteriori sforzi possano essere fatti nella direzione dell'ampliamento delle ore di apertura delle celle e conferma la necessità di raggiungere in tempi brevi l'obiettivo indicato, secondo tre fasi: 60% in una prima fase, 80% in una seconda e totalità entro il maggio 2014. Ritiene che ciò consentirà di aprire successivamente una graduale estensione ad alcune sezioni di alta sicurezza.

Consapevole tuttavia della criticità che alcuni grandi Istituti circondariali continueranno a manifestare e che potrebbe rendere difficile il totale raggiungimento dell'obiettivo finale, chiede che in tali particolari situazioni si proceda a stabilire un limite massimo di permanenza per chi è ristretto in essi (si veda il penultimo paragrafo del punto 6 di questo documento).

Nei casi d'impossibilità di apertura per almeno 8 ore giornaliere delle sezioni di media sicurezza andrà prodotta una indicazione delle motivazioni che impediscono l'attuazione di tale previsione e delle possibilità concrete del loro superamento. Va comunque ricordato che il principio fondamentale n. 4 dei Principi alla base delle Regole Penitenziarie Europee (Raccomandazione n. 2 del 2006 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa) stabilisce che "La mancanza di risorse non può giustificare condizioni di detenzione che violino i diritti umani".

Il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla Commissione permetterà il completamento di tale previsione per tutte le sezioni di normale sicurezza delle Case di reclusione e la graduale estensione sia agli Istituti circondariali, sia a selezionate sezioni di alta sicurezza.

Parallelamente si realizzerà, nel medio periodo, e comunque entro il 2014, la separazione chiara ed effettiva degli Istituti tra quelli per detenuti in esecuzione penale e quelli per detenuti in custodia cautelare. Il superamento dell'attuale sistema "promiscuo" di detenzione, attraverso un'opportuna differenziazione e una complessiva riorganizzazione della rete degli Istituti, permetterà di aprire anche le sezioni di alta sicurezza in condizioni di complessiva sicurezza dell'Istituto. Il ridisegno del complessivo sistema detentivo dovrà, quindi, essere posto nell'agenda di attuazione delle proposte della Commissione come elemento propedeutico a molte delle iniziative che si dovranno intraprendere".

LA CASA CIRCONDARIALE DI MONZA: IL GARANTE

All'inizio di questa relazione si è fatto riferimento alla conferenza di presentazione del Garante avvenuta il 31 maggio 2013: in quella giornata nelle carceri italiane erano ristrette 65.886 persone, mentre a Monza ve ne erano 675. Al 31 marzo 2014 in Italia erano detenute 60.197 persone, mentre a Monza i ristretti erano 699.

C'è poco da commentare a fronte della contraddizione fornitaci dall'eloquenza dei numeri: in Italia nell'arco di 10 mesi la popolazione detenuta è diminuita di poco meno di 6.000 unità, mentre a Monza non solo non vi è stata una diminuzione in linea con il dato nazionale, ma addirittura un incremento.

Questo, probabilmente, perché Monza è considerata una realtà meno sovraffollata di altre!

A proposito di numeri e statistiche si riproducono di seguito gli undici prospetti statistici, relativi alla presenza di detenuti nell'ultima giornata del mese (da maggio 2013 a marzo 2014) messi a disposizione del Garante dalla Direzione del carcere.

E a tale riguardo si intende rimarcare un aspetto molto importante relativo ai rapporti fra l'Ufficio del Garante e , complessivamente, la Direzione tutta della C.C.: tali rapporti sono stati contrassegnati non solo dal riconoscimento formale e del rispetto per i differenti ruoli, ma, di più, dalla trasparente interlocuzione all'insegna di una proficua collaborazione. Quanto sopra, ovviamente, include la figura centrale dell'Ispettore Capo Comandante.

Non è retorico richiamare il clima positivo instauratosi proprio perché non è affatto scontato che non vi siano reciproche diffidenze, quando non addirittura preconcetti determinati dalla tipologia delle figure.

I prospetti statistici:

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. n° 44 33 / M/ Fax																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31-05- 2013																					
ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	
																	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI	
VZNOVI	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	429	56	21	0	506	224	226	24	32	506
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	71	0	0	0	71	45	26	0	0	71
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	21	0	0	0	21	3	18	0	0	21
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	76	1	0	0	77	42	34	0	1	77
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	597	57	21	0	675	314	304	24	33	675

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in Infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 6 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 5 ubicati in Infermeria, n°1 in isolamento, n°2 Osservandi, n°1 Transito
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	96
Donne	9
Totale	105

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	45
IMPUTATI	N.	141
TOTALE	N.	186

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	2	
IMPUTATI	1	
TOTALE	3	

Il Direttore
Dr.ssa Maria PISANELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. n° 5363/2013/ M/ Fax																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 30-06- 2013																					
ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	
																	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI	
VZNOVI	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	439	57	22	0	518	198	263	24	33	518
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	65	0	0	0	65	37	28	0	0	65
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	24	0	0	0	24	4	20	0	0	24
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	77	1	0	0	78	43	34	0	1	78
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	605	58	22	0	685	282	345	24	34	685

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in Infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 7 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 4
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	75
Donne	9
Totale	84

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	46
IMPUTATI	N.	146
TOTALE	N.	192

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	2
IMPUTATI	N.	1
TOTALE		3

Il Direttore
Dr.ssa Maria PISANELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																						
Prot. n° 5363/2013/ M/ Fax																						
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 30-07-2013																						
ISTITUTI	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI					CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI					PRESENZE					POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE	
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE			
		uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI		
VZMONZA	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	454	49	21	0	524	246	229	16	33	524	
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	73	0	0	0	73	42	31	0	0	73	
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	25	0	0	0	25	3	22	0	0	25	
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	70	0	0	0	70	34	36	0	0	70	
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	622	49	21	0	692	325	318	16	33	692	

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in Infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 7 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 4
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	73
Donne	6
Totale	79

TOSSICODIPENDENTI UOMINI	
CONDANNATI	N. 49
IMPUTATI	N. 145
TOTALE	N. 194

TOSSICODIPENDENTI DONNE	
CONDANNATI	N. 2
IMPUTATI	N. 0
TOTALE	2

Il Direttore
Dr.ssa Maria PIRAMIELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																						
Prot. n° 5363/2013/ M/ Fax																						
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31-08-2013																						
ISTITUTI	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI					CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI					PRESENZE					POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE	
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE			
		uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI		
VZMONZA	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	480	52	21	0	553	259	242	16	36	553	
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	86	0	0	0	86	49	37	0	0	86	
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	26	0	0	0	26	3	23	0	0	26	
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	73	0	0	0	73	41	32	0	0	73	
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	665	52	21	0	738	352	334	16	36	738	

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in Infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 6 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 4 ubicati 2 in infermeria 2 in isolamento
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	34
Donne	4
Totale	38

TOSSICODIPENDENTI UOMINI	
CONDANNATI	N. 51
IMPUTATI	N. 150
TOTALE	N. 201

TOSSICODIPENDENTI DONNE	
CONDANNATI	N. 3
IMPUTATI	N. 0
TOTALE	3

Il Direttore
Dot.ssa Francesca MOTIENI

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. N° 7780/2013/ M/ Fax																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 30-09-2013																					
GLI ILLI	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	
VZNONI	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	487	55	21	0	563	256	252	19	36	563
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	75	1	0	0	76	45	30	1	0	76
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	24	0	0	0	24	3	21	0	0	24
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	77	0	0	0	77	45	32	0	0	77
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	663	56	21	0	740	349	335	20	36	740

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 4 detenuti ubicati in infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 6 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 4 ubicati 2 in infermeria 2 in isolamento
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	84
Donne	13
Totale	97

FOSSICODIPENDENTI UOMINI	
CONDANNATI	N. 51
IMPUTATI	N. 155
TOTALE	N. 206

FOSSICODIPENDENTI DONNE	
CONDANNATI	N. 2
IMPUTATI	N. 2
TOTALE	4

Il Direttore
D.ssa Maria PITANIELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. N° 7780/2013/ M/ Fax																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31-10-2013																					
GLI ILLI	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	
VZNONI	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	519	46	20	0	585	263	276	19	27	585
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	75	1	1	0	77	46	30	1	0	77
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	29	0	0	0	29	3	26	0	0	29
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	77	1	0	0	78	45	32	1	0	78
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	700	48	21	0	769	357	364	21	27	769

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 5 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 4 ubicati 2 in infermeria 2 in isolamento
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 1 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	103
Donne	15
Totale	118

FOSSICODIPENDENTI UOMINI	
CONDANNATI	N. 51
IMPUTATI	N. 155
TOTALE	N. 206

FOSSICODIPENDENTI DONNE	
CONDANNATI	N. 2
IMPUTATI	N. 2
TOTALE	4

Il Direttore a.p.o.
D.ssa Antonia D'ONGRIO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. N°		M/ Fax																			
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 30-11-2013																					
OGLIESTI	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI					CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI					PRESENZE					POSIZIONE GIURIDICA				
		DEtenuti		SEMILIBERI			DEtenuti		SEMILIBERI			DEtenuti		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI	TOTALE
VZNOV	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	518	51	20	0	589	353	185	24	27	589
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	54	0	0	0	54	37	17	0	0	54
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	29	0	0	0	29	8	21	0	0	29
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	70	0	0	0	70	33	37	0	0	70
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	671	51	20	0	742	431	260	24	27	742

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale A.S sono inclusi n° 2 detenuti ubicati in Infermeria
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 5 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 3 ubicati 2 in infermeria 1 in isolamento
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 2 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	92
Donne	15
Totale	107

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	58
IMPUTATI	N.	126
TOTALE	N.	184

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	1
IMPUTATI	N.	3
TOTALE	N.	4

Il Direttore
Dr.ssa Maria PITANIELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. n° 9 / M / Fax del 02/01/2014																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31- 12-2013																					
ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI					CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI					PRESENZE					POSIZIONE GIURIDICA				
		DEtenuti		SEMILIBERI			DEtenuti		SEMILIBERI			DEtenuti		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	uomini	donne	uomini	donne	TOTALE	IMPUTATI	CONDANNATI	IMPUTATI	CONDANNATI	TOTALE
VZNOV	Circondariale (1)	208	52	33	0	293	372	102	46	0	520	512	51	19	0	582	234	300	26	25	585
	Alta Sicurezza	50	0	0	0	50	100	0	0	0	100	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	32	0	0	0	32	4	28	0	0	32
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	75	0	0	0	75	42	30	0	0	72
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	620	51	19	0	690	280	359	26	25	690

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 04 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 06 detenuti ubicati nella sezione Infermeria
N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 02 donne Art. 21

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	61
Donne	15
Totale	76

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	49
IMPUTATI	N.	141
TOTALE	N.	190

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	2
IMPUTATI	N.	2
TOTALE	N.	4

Per il Direttore a.p.e.o.
Dr.ssa Antonina D'ONOFRIO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																						
Prot. N°		M/ Fax																				
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31-01-2014																						
ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE	
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE			
		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	
VZNOV	Circondariale (1)	258	52	33	0	343	472	102	46	0	620	520	46	18	0	584	267	271	28	18	584	
	Alta Sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	28	0	0	0	28	3	25	0	0	28	
	Protetti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	64	0	0	0	64	25	39	0	0	64	
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE		307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	612	46	18	0	676	295	335	28	18	676	

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 3 donne Art. 21
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 3 detenuti Art. 21 ed 1 Semidetenuto
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 6 detenuti ubicati: 4 in infermeria, 1 in isolamento, 1 Rep. Oss. Psych.

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	77
Donne	11
Totale	88

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	50
IMPUTATI	N.	146
TOTALE	N.	196

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	0
IMPUTATI	N.	2
TOTALE	N.	2

Il Direttore
Dr.ssa Maria PIRANTIELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. N°		1834 M/ Fax																			
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 28-02-2014																					
ISTITUTO	TIPO	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne	uomini	donne
VZNOV	Circondariale (1)	248	52	33	0	333	446	102	46	0	594	539	43	16	0	598	271	285	28	18	602
	Alta Sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	27	0	0	0	27	3	24	0	0	27
	Protetti	25	7	0	0	32	50	14	0	0	64	67	0	0	0	67	29	38	0	0	67
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		297	59	33	0	389	535	116	46	0	697	635	43	16	0	694	305	347	28	18	698

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento + r.o.p.
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 3 donne Art. 21
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 4 detenuti Art. 21
N.B. Nel totale dei Protetti sono inclusi n° 6 detenuti ubicati: 5 in infermeria, 1 in isolamento,
N.B. 12 detenuti A.S.3 sono ubicati: 1 in osservazione, 1 in isolamento,

Ingressi dalla Libertà	
Uomini	76
Donne	8
Totale	84

TOSSICODIPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	50
IMPUTATI	N.	156
TOTALE	N.	206

TOSSICODIPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	2
IMPUTATI	N.	1
TOTALE	N.	3

Il Direttore
Dr.ssa Maria PIRANTIELLO

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA																					
Prot. n° 2791/M/ Fax																					
Prospetto relativo alla Capienza/Presenza riferite alle ore 24:00 del 31-03-2014																					
VZNDM	CATEGORIA	CAPIENZA REGOLAMENTARE PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	CAPIENZA TOLLERABILE OLTRE I PARAMETRI MINISTERIALI				TOTALE	PRESENZE				TOTALE	POSIZIONE GIURIDICA				TOTALE
		DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			DETENUTI		SEMILIBERI			UOMINI		DONNE		
		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne		uomini	donne	uomini	donne	
	Circondariale (1)	258	52	33	0	343	472	102	46	0	620	545	46	16	0	607	282	274	29	22	607
	Alta Sicurezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	1	0	0	3
	Collaboratori	24	0	0	0	24	39	0	0	0	39	25	0	0	0	25	2	23	0	0	25
	Protefiti	25	13	0	0	38	50	17	0	0	67	65	0	0	0	65	26	39	0	0	65
	Donne con prole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE	307	65	33	0	405	561	119	46	0	726	637	46	16	0	699	311	337	29	22	699

(1) Maschile: sezione ordinaria + infermeria + isolamento + r.o.p.
Femminile: sezione ordinaria + isolamento

N.B. Nel totale Donne sono incluse n° 4 donne Art. 21
N.B. Nel totale Semiliberi sono inclusi n° 5 detenuti Art. 21 e n° DI Semidetenuto
N.B. Nel totale dei Protefiti sono inclusi n° 3 detenuti ubicati in Sezione Infermeria
N.B. 12 detenuti A.S.3 sono ubicati: 1 in osservazione, 1 in isolamento.

Ingressi dalla Liberta	
Uomini	99
Donne	12
Totale	111

FOSSICOMPENDENTI UOMINI		
CONDANNATI	N.	165
IMPUTATI	N.	55
TOTALE	N.	220

FOSSICOMPENDENTI DONNE		
CONDANNATI	N.	3
IMPUTATI	N.	2
TOTALE	N.	5

Il Direttore
Dr.ssa Maria PITA/NELLO

Sempre con riferimento alla presenza del Garante in contesti complessi e delicati non è mai sufficiente ribadire l'importanza, a fronte di una collocazione ancora non compiutamente definita, dei comportamenti che assumono i soggetti che ricoprono tale ruolo: si impongono atteggiamenti relazionali improntati alla massima chiarezza, in grado di spendersi nella prevenzione dei conflitti, attenti a cogliere le criticità e i disagi umani e professionali di tutti indistintamente gli attori che concorrono al perseguimento delle finalità dell'esecuzione della pena detentiva.

A Monza detta figura ritengo sia stata (e sia a tutt'oggi) vissuta come risorsa.

Anche rispetto alle segnalazioni pervenute, rispetto alle quali l'Ufficio ha cercato di rispondere ad un criterio di verità, in autonomia e terzietà, si è agito senza l'accettazione acritica di quanto segnalato, ma cercando di verificarne il fondamento attraverso il confronto e l'approfondimento con i soggetti coinvolti.

In tema di segnalazioni viene presentata di seguito la relativa sintetica tabella.

Segnalazioni pervenute	
Trattamento detentivo (condizioni di vita in cella, accesso al lavoro, alla scuola, possibilità colloqui con familiari, alimentazione e beni di prima necessità	72
Salute	25
Salute mentale	9
Povert� e indigenza	4
Lavoro esterno, misure alternative	2
Housing	4
Accesso a misure alternative	1
Problematiche processuali (non affrontate dal Garante)	9
Trasferimenti	7
Altre motivazioni (matrimonio, religione)	2

Segnalazioni ricevute e attiv� svolte in relazione a segnalazioni individuali	
Persone segnalate	58
Richieste di colloquio trasmesse dal carcere	32
Lettere ricevute	18
Segnalazione da operatore/volontario	6
Segnalazione da parente	2
Segnalazione da Avvocato/Consigliere Ente locale territoriale	3
Segnalazione da altro Garante	2
Colloqui individuali effettuati (primi colloqui)	57
Segnalazioni individuali emerse in incontri di gruppo	3
Segnalazioni individuali in ambito di altri colloqui	2
Risposte inviate via posta ordinaria	5

Appartenenza di genere persona detenuta incontrata a colloquio	
M	F
39	18

Il complesso edilizio della Casa Circondariale risale al 1987, anche se la consegna è avvenuta nel 1992: è con tristezza, per non dire altro, che si constata il complessivo cattivo stato della struttura, considerando che ha solamente 20 anni.

Per rendere, sia pur parzialmente, l'idea di alcune criticità che aggrediscono il manufatto, si propone *infra* il resoconto della visita effettuata il 9 settembre 2013 da parte di una delegazione del sindacato UIL PA Penitenziari, firmato dal Segretario nazionale Angelo Urso.

“L’istituto più volte visitato dalla nostra organizzazione nel corso di questi ultimi anni, purtroppo, non ha ancora fatto registrare migliorie significative, soprattutto dal punto di vista strutturale infatti lo stato dei locali e delle aree colpite dalle ormai incancrenite infiltrazioni è in continuo peggioramento.

*Partendo dal **Reparto Femminile**, si può certamente affermare che è il primo scandalo dell’istituto: intere sezioni (2° piano), l’isolamento e tutti locali ad essi adiacenti sono chiusi per infiltrazioni e conseguente inagibilità. A tal riguardo, il Direttore ha assicurato che sono in atto le procedure finalizzate a risolvere definitivamente il grave problema.*

*In buono stato è apparsa l’**area Matricola**, recentemente ristrutturata. Ciononostante non può essere considerata completamente esente da fenomeni di infiltrazione. In questo caso, proprio in virtù dei lavori già effettuati non sembrano previsti interventi di ripristino.*

*Anche la **sezione osservazione / nuovi giunti** si presenta in buono stato strutturale e ottima tenuta igienica. La ristrutturazione della sezione è un buon esempio di combinazione tra esigenze trattamentali e strutturali. “Sfruttando” infatti corsi professionali mirati per i detenuti, si è avuto modo di operare in concreto con ottimi risultati di muratura. Stona, rispetto alla sezione, la situazione dei cortili passeggi. In particolar modo risulta alquanto singolare che nonostante la presenza di n°3 cortili non esista una postazione di lavoro per il personale di vigilanza. L’agente addetto ai passeggi è costretto a stare all’aperto, senza alcuna copertura anche nelle stagioni più rigide. L’assenza di postazione determina anche l’assenza di mezzi di comunicazione.*

*Si è avuto modo di visitare alcune **sezioni maschili**, sia a regime aperto che non. Tutto sommato, non sono state rilevate particolari condizioni di rischio o di insalubrità ambientale, eccetto il caso delle docce detenuti, caratterizzate da muffa ed umidità, che possono in qualche modo avere effetti sugli “odori” degli ambienti, soprattutto nelle stagioni in cui non si può far circolare l’aria per il freddo. Anche i **box agenti** delle sezioni, non sembrano suscitare preoccupazioni e le problematiche rilevate con le precedenti visite sono state risolte grazie all’intervento del personale della M.O.F.*

*Hanno particolarmente colpito tre aspetti di rilevanza notevole dal punto di vista trattamentale e, quindi, di gestione del servizio di sorveglianza. L’ampia **palestra detenuti** e la **cappella** dell’istituto sono praticamente inutilizzate da anni, inagibili e la questione non sembra interessare nessuno. Anche le tre serre, piuttosto estese, adiacenti ai locali lavorazione, sono inutilizzate. Chiaramente potrebbero essere opportunità trattamentali, di lavoro in particolare, che gioverebbero all’intera organizzazione in materia di gestione delle tipologie.*

*L’area **ingresso istituto** non può non ritenersi uno dei peggiori posti di servizio in termini di carico di lavoro. L’addetto all’ingresso istituto deve di fatto coprire tre posti di servizio ed occuparsi dell’apertura di 5 cancelli di sbarramento. E’ evidente che la necessità di automatizzare non può che essere concordata dalla Direzione che, in realtà, ha già annunciato possibili migliorie.*

*L’area della **passaggio carraio** che conduce all’interno dell’istituto non può definirsi ottimale, anzi dal punto di vista sicurezza sui luoghi di lavoro è davvero preoccupante. Ancora, infatti, nonostante le diverse segnalazioni sindacali, il personale ivi in servizio è costretto a respirare i fumi di scarico dei mezzi in transito per l’**assenza di impianti di areazione**. Il **guasto delle porte pedonali** non fa che amplificare il problema.*

*Molte preoccupazioni desta anche la situazione della **Sala Regia**. Luogo in cui le infiltrazioni di*

acqua piovana mettono in serio pericolo di folgorazione il personale in servizio. Anche il microclima non rispetta gli standard previsti dalla legge. L'assenza di climatizzazione costringe il personale a dover espletare servizio a temperature fuori limite di sopportazione, ulteriormente peggiorate dalla presenza dei video e dei complessi elettronici presenti.

*Anche la visita sul **muro di cinta e garitte** non ha fatto registrare sensazioni positive. Il camminamento è in buono stato, ma le garitte e i segmenti di vigilanza sono quasi invivibili. La ruggine ha letteralmente sovrastato la struttura e i vetri blindati che dovrebbero consentire la vigilanza sono molto sporchi e in alcuni casi rotti, quindi non più idonei. In ogni caso non consentono la dovuta visibilità. Una delle due garitte in uso non ha più il climatizzatore, da tempo guasto e non più ripristinato. L'agente di sentinella, soprattutto nella stagione estiva, è costretto a delle "saune" sopra i 40°C con rischi di svenimenti o altro.*

*Buona parte della **caserma agenti** rimane inutilizzata per dichiarata inagibilità. Il problema è che se non si ripristina l'impermeabilità del tetto, l'intera struttura è destinata a deteriorarsi, con il rischio di chiusura totale.*

*Non ultima l'attenzione posta dalla delegazione sindacale al **parco macchine** della CC Monza, il cui NTP conta una delle movimentazioni maggiori della regione, dopo gli istituti milanesi.*

Particolare apprensione tra il personale crea l'unico mezzo blindato in dotazione colpito dalla ruggine e con quasi 300.000 Km percorsi.

Pur non essendo addetti ai lavori, carrozzieri, meccanici o elettrauto, chiunque noterebbe l'inidoneità della maggior parte dei mezzi in dotazione.

Si auspica che Codesti Indirizzi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, attuino ogni misura utile ad attenuare i rischi in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro”

All'eloquenza dei numeri del sovraffollamento, ma anche di quelli relativi all'insufficienza del personale, si affianca l'evidenza delle immagini: è sempre la delegazione del sindacato sopra citato che ha diffuso dal proprio sito internet le foto, comprensive di didascalia, qui sotto riprodotte.

Le foto:










REPARTO FEMMINILE - 2ª SEZIONE (CHIUSA PER INFILTRAZIONI)



AREA MATRICOLA RISTRUTTURATA (IN BUONO STATO)



SEZIONE OSSERVAZIONE / NUOVI GIUNTI (APPENA RISTRUTTURATO)



CORTILI PASSEGGI SEZIONE OSSERVAZIONE (SENZA POSTAZIONE AGENTE DI VIGILANZA)





SEZIONE A REGIME APERTO



CAMERA DETENTIVA CON TERZO LETTO A SCOMPARS



DOCCE SEZIONE MASCHILE - MUFFA E UMIDITA'





CAPPELLA DETENUTI - INUTILIZZATA PER ALLAGAMENTO





**CASERMA AGENTI - 3^ PIANO - CHIUSO PER DICHIARATA
INAGIBILITA'**







Alcune immagini mostrano anche parti ristrutturare e altre tinteggiate che almeno conferiscono dignità.

Vanno sicuramente riconosciuti gli sforzi effettuati anche al livello dell'attuale Direzione dell'Istituto - a fronte delle ben note difficoltà finanziarie più o meno congiunturali - che ha provveduto con apprezzabile tempestività all'attivazione delle procedure per l'effettuazione di lavori di prioritaria e grande emergenza.

Mi riferisco essenzialmente ai lavori di ristrutturazione della sezione femminile, iniziati nel mese di marzo e che dovrebbero essere completati entro l'estate.

Altri interventi manutentivi tutt'altro che residuali dovrebbero essere programmati e realizzati, dalle docce delle sezioni alle parti inagibili destinate all'alloggio del personale di Polizia penitenziaria, ma tant'è: le due parole *passepartout* sembrano essere *spending review* (risultano più pudiche di “tagli indiscriminati alla sicurezza e alla vivibilità dignitosa per un presentabile Stato sociale”).

Ancora a proposito di interventi prioritari, senza sottacere l'esistenza di altre criticità sempre in tema di agibilità di spazi importanti, si intende qui comunicare un impegno maturato congiuntamente fra chi scrive e la Direttrice della C.C. per cercare di attivare tutte le risorse potenzialmente esistenti nel territorio in ordine al ripristino della funzionalità del teatro: in passato detto spazio è stato utilizzato per svariate tipologie di attività, potendosi definire quale vero spazio polifunzionale.

Per chi scrive la cultura, ancor più all'interno di uno spazio limitato in cui la persona è tenuta dentro (de/tenuta), è ossigeno vitale, elemento di riscatto, ...

E' lo stesso Ordinamento penitenziario che ci rammenta gli elementi che qualificano il trattamento rieducativo: “*Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia....*”.

Il disposto dell'articolo 15 testé citato riassume plasticamente la valenza formativa di contenuti che in uno spazio/teatro possono fare incontrare, e non solo nella finzione scenica, mondi separati, interno/esterno, studenti-detenuti e studenti non detenuti, famiglie lontane.

Compito del Garante è anche quello di facilitare l'incontro di soggetti, istituzionali e non, attivabili per il reperimento di risorse e di volontà nella realizzazione di obiettivi "socialmente sostenibili": rispetto al teatro si è riscontrata grande attenzione da parte del Sindaco di Monza e dell'Assessore ai servizi sociali della Provincia. La speranza è di avere confermata a breve termine una ricognizione aggiornata circa le possibilità realistiche e le modalità fattibili di intervento.

A questo punto della trattazione si reputa necessario fornire ancora qualche dato numerico sulle presenze in carcere, anche al fine di comprendere meglio gli aspetti quali/quantitativi incidenti sul lavoro del personale tutto.

L'anno 2013, caratterizzato dall'avvio del nuovo modello a celle aperte progressivamente incrementato, ha registrato l'ingresso in carcere di 1481 persone (nel 2012 erano state 1449), di cui il 49% stranieri (48% le presenze maschili; 42% quelle femminili).

Sempre con riferimento al dato omogeneo ultimo dell'annualità 2013 il 49% degli ingressi era costituito da persone tossico/alcooldipendenti.

Un dato decisamente ancora anomalo è rappresentato dalla presenza di un numero cospicuo di detenuti definitivi, pur essendo Monza una Casa Circondariale destinata ad ospitare imputati (in attesa di primo giudizio, appellanti, ricorrenti in Cassazione): la giornata del 31 dicembre 2013 vedeva la presenza fra gli uomini di 359 condannati e 280 imputati, mentre fra le donne vi erano 25 condannate e 26 imputate.

Sempre intendendo segnalare i dati comunque più significativi è da richiamare l'attenzione sul particolare sovraffollamento mediamente presente nella sezione Protetti (peraltro con posizioni giuridiche promiscue): 75 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 25 e di una tollerabile di 50.

Un altro elemento che ci sembra degno di nota, anche perché generatore di non poche contraddizioni, è quello rappresentato: da una parte da circa 150 persone detenute (prevalentemente in attesa di primo giudizio) in tre sezioni (ricordiamo che in una sezione vi sono 25 camere di pernottamento) e in stanze con due posti e quindi senza l'impiego della terza branda pieghevole; dall'altra parte da ormai 300

persone (definitivi/ricorrenti/appellanti) detenute in quattro sezioni con l'applicazione del regime di apertura oltre le 8 ore (celle aperte e sicurezza dinamica).

Una prima contraddizione, segnalata anche dal personale, riguarda una certa fascia di detenuti che, pur potendo accedere al regime a celle aperte continuano a preferire un regime più chiuso, ma vivendo in una cella divisa solo con un'altra persona: dovendo permanere in cella per almeno comunque 12-14 ore, lo spazio vitale può costituire un fattore dirimente.

Un'altra contraddizione è generata dall'applicazione concreta del nuovo sistema "aperto": si tratta di definire con sapienza i **contenuti** da immettere in quel nuovo **contenitore** che, per almeno 8 ore, diventa la sezione, contenitore ben più ampio della singola cella.

Detta contraddizione - molto lucidamente e ben segnalata dal personale dell'area sicurezza, ma anche, e con grande consapevolezza, anche dal personale dell'area educativo-trattamentale - denuncia il rischio di intendere il nuovo regime solo come necessitato dalla perentorietà risalente all'ormai ben nota sentenza CEDU del 2013.

Il problema si impone dunque rispetto all'implementazione/rimodulazione spaziotemporale delle iniziative e offerte formative: l'alternativa sarebbe quella di subire passivamente atteggiamenti che, paradossalmente potrebbero addirittura disincentivare percorsi seri di attività socializzanti e culturalmente incidenti.

In altri termini, se mi è concessa la provocazione mutuata da un acuto operatore, bisogna evitare che le persone detenute si limitino, in detto regime, a "bivaccare" all'interno degli spazi della sezione.

La contraddizione è stata ben individuata dagli operatori: è la Direzione *in primis* che, ancora nel recente "Documento Unitario Programmatico 2014" fa esplicito riferimento alla "...attivazione di quella fase di cambiamento culturale e di passaggio da una metodologia lavorativa a vigilanza cd. statica ad un'altra fondata sulla cd. vigilanza dinamica e di sezioni aperte".

E' indubbiamente *conditio sine qua non* la capacità e il sentire costruttivi, e non subito passivamente, di rimotivarsi accettando la sfida per un salto qualitativo professionale.

Non si può però sottovalutare la situazione di acuto disagio soggettivo e di oggettive

difficoltà prodotta dalla persistente carenza di personale, legata ad una riduzione continua di risorse economiche a disposizione: il *mix* di questi due fattori può incrementare frustrazione e conseguente disaffezione nei lavoratori.

Teniamo altresì conto che - se come prima ricordato oggi sono circa 300 i detenuti con celle aperte per più di 8 ore - l'obiettivo che la Direzione si è dato (anche in relazione a quanto è disposto per la realizzazione del "circuito regionale") è di estendere detto regime al 75% delle sezioni detentive. Ed è appena il caso di sottolineare che tale regime innovativo presuppone da parte del detenuto l'adesione ad un ben preciso "patto trattamentale" e, correlativamente, prevede non indifferenti "obblighi di fare" per il personale.

All'oggi il Reparto di Polizia Penitenziaria risulta costituito da 382 unità di personale assegnato e di 347 unità presenti: il tutto a fronte di una pianta organica che prevede la presenza di 462 lavoratori!

Una situazione analoga si verifica nell'area trattamento, il cui stato di sofferenza è palesemente rinvenibile nella presenza effettiva di 4 Funzionari Giuridico-Pedagogici in luogo dei 9 previsti. La presenza aggiuntiva di 2 Agenti di rete, tanto preziosa, quanto precaria, non può certo compensare un vuoto che risulta insopportabile se vogliamo porci in una logica appena dignitosamente non custodialista.

Avviandosi alla parte conclusiva della relazione - nella consapevolezza non solo di non essere stati esaustivi, ma di non aver affrontato con il necessario approfondimento questioni tutt'altro che marginali - ritenendo altresì impossibile dar conto della molteplicità di attività (didattico-istruttive, socio-culturali, di formazione professionale, lavorative, sportive) che producono iniziative, percorsi, progetti, manifestazioni interne ed esterne al carcere, si procederà con rapidi riferimenti a richiamare alcune realtà già consolidate ed altre che si auspica suscettibili di potenziamento.

E' ovvio che se ci si dovesse soffermare sull'istruzione e sul lavoro (elementi cardine del cd. trattamento rieducativo) dovremmo analizzare le ragioni che storicamente vedono nelle nostre carceri una parte decisamente minoritaria di detenuti che svolgono una vera e propria attività lavorativa o che frequentano un completo ciclo

di studi. Ci limitiamo ad osservare che a Monza, che comunque non è una Casa di Reclusione, sono presenti significative esperienze lavorative e due ordini di scuole che svolgono, in aggiunta all'attività didattica curricolare, pregevoli iniziative culturali.

Dal DUP 2013 ricaviamo alcuni elementi interessanti desunti dalla tabella seguente:

**Detenuti impegnati alle dipendenze di ditte esterne
anno 2012 e previsione anno 2013**

Lavorazioni ditte esterne	Anno 2012	Anno 2013 Previsione	Circuito
Lavanderia	8	8/9	Media Sicurezza
Vetreria	8	8	Alta Sicurezza
Falegnameria	2	4/5	Media Sicurezza
Assemblaggio	8	8/10	Media Sicurezza
Legatoria	7	sospesa	Media Sicurezza
Assemblaggio cassette legno	3	3	Media Sicurezza
Copisteria	2	sospesa	Media sicurezza
Assemblaggio filtri acqua	8	10	Media Sicurezza maschile
Assemblaggio filtri acqua		4	Media Sicurezza femminile
Sartoria		5/6	Media sicurezza femminile
Totale	46	50/55	

L'anno 2013 ha sostanzialmente confermato le previsioni: sono state 47 le persone detenute, di cui 15 donne ad aver lavorato alle dipendenze di imprese esterne.

I detenuti invece impegnati in attività lavorative alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, sempre nel 2013, sono stati 469 (l'impegno lavorativo dei cosiddetti lavoranti è di poche ore al giorno e, attraverso il meccanismo della rotazione, è svolto per brevi periodi nell'arco dell'anno).

In quanto all'istruzione è doveroso riconoscere i meriti dell' ormai ventennale esperienza in carcere della Scuola Media di primo grado, oggi Centro Territoriale Permanente di Educazione degli Adulti "T. Confalonieri": presente per ogni tipologia di detenuti e alla sezione femminile con corsi di cultura generale, lingua italiana per più livelli e inglese, rilasciando parecchie decine di certificazioni di competenza o attestati di frequenza. Non secondario è l'impegno in attività culturali aggiuntive, anche con proiezione verso l'esterno.

Non meno significativa, anche se quantitativamente più esigua, è la presenza dell'Istituto "Mosè Bianchi", sempre di Monza, che nell'anno scolastico in corso ha soltanto due classi di studenti-detenuti protetti.

A proposito di scuola, in questo caso di studenti non detenuti, si richiama il seguente progetto realizzato dall'Ufficio del Garante.

PROGETTO "IL CARCERE .. QUESTO SCONOSCIUTO!"
Percorsi di sensibilizzazione e informazione rivolti agli studenti delle scuole
secondarie di II grado della Provincia di Monza e della Brianza.

Un impegno particolare è stato dedicato alla realizzazione del progetto.

Detta iniziativa, proposta in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche sociali e pari opportunità della Provincia, è stata presentata a tutti gli Istituti di Scuola Media Superiore della Provincia.

Il riscontro si è rivelato al di sopra di ogni aspettativa, ricevendo la richiesta di adesione di ben 13 scuole.

Dal mese di Novembre sino al mese di Aprile si sono svolti 22 incontri in cui sono stati coinvolti più di 50 gruppi-classe con la partecipazione di circa 1.300 studenti.

Il progetto è stato elaborato in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento istitutivo del Garante, articolo che puntualmente individua fra i compiti

di tale figura l'organizzazione di “*iniziative di sensibilizzazione pubblica, soprattutto nelle scuole, sul tema dei diritti umani e dell'umanizzazione dell'esecuzione delle pene dei soggetti privati della libertà personale, di concerto con l'Amministrazione carceraria*”.

Sono stati i docenti a scegliere uno o più ambiti tematici fra i cinque percorsi individuati dal progetto: A) Il nesso inscindibile fra diritti inviolabili e doveri inderogabili; B) Tutti i diritti umani per tutti: i principi fondamentali nella nostra Costituzione; C) Il reato e le sanzioni penali: il carcere, le pene alternative, le alternative alla pena; D) La vita carceraria: miti, leggende e realtà; E) Altro (argomento a scelta della Scuola).

Prima di ogni conferenza l'Ufficio ha preso contatti con i referenti delle singole scuole al fine di concordare le priorità tematiche in base alle esigenze specifiche dei percorsi didattico-educativi, alle peculiarità di gruppi singoli studenti, nonché per l'invio di materiali.

Le conferenze, della durata mediamente di due ore, hanno sempre rifuggito da una rigida impostazione *ex cathedra*, cercando di favorire il coinvolgimento attivo, l'interlocuzione dialettica, l'attenzione verso percezioni, giudizi, rilievi critici manifestati dagli studenti, desiderosi di conoscere un mondo non di rado intercettato solo occasionalmente ed, inevitabilmente, approcciato con le facili certezze dei luoghi comuni generati da logiche di infondate generalizzazioni stereotipizzanti.

Chi scrive, sicuramente favorito dalla “deformazione professionale” di insegnante, ha potuto apprezzare il notevole impegno profuso dagli insegnanti referenti (spesso Coordinatori delle Commissioni cultura e/o di percorsi di educazione alla legalità ed alla convivenza civile) che hanno, nella maggioranza dei casi, opportunamente sensibilizzato e preparato i discenti alle problematiche affrontate.

Il 5 ed il 19 maggio prossimi, così come previsto nel progetto e concordato con La Direttrice del carcere unitamente all' *equipe* educativa, due gruppi di studenti - (40 per ciascun gruppo) dell'ultimo anno di corso dell'Istituto “Mosè Bianchi” di Monza e dell'Istituto “Ettore Majorana” di Cesano Maderno – visiteranno il carcere incontrando in biblioteca un gruppo di studenti detenuti, visitando le principali lavorazioni interne, accolti e guidati nel percorso dalla Direttrice.

La scheda seguente indica lo sviluppo temporale, le scuole partecipanti e i percorsi individuati.

PROGETTO "CARCERE.. QUESTO SCONOSCIUTO!" INCONTRI REALIZZATI

	DATA	ISTITUTO	COMUNE	N STUDENTI	TEMA
1	18-nov	DON MILANI	MEDA	99	C
2	25-nov	MAJORANA	DESIO	50	A
3	25-nov	MAJORANA	DESIO	55	A
4	02-dic	MOSE' BIANCHI	MONZA	55	C-D
5	09-dic	FLORIANI	VIMERCATE	50	A,C,D
6	09-dic	FLORIANI	VIMERCATE	50	A,C,D
7	16-dic	FLORIANI	VIMERCATE	50	A,C,D
8	16-dic	FLORIANI	VIMERCATE	50	A,C,D
9	20-gen	FLORIANI	VIMERCATE	50	A,C,D
10	20-gen	FLORIANI	VIMERCATE	60	A,C,D
11	03-feb	HESEMBERGER	MONZA	62	D
12	03-feb	HESEMBERGER	MONZA	63	D
13	10-feb	COLLEGIO SANT'ANTONIO	BUSNAGO	96	C,D
14	17-feb	MOSE' BIANCHI	MONZA	23	B-D
15	17-feb	MOSE' BIANCHI	MONZA	29	C
16	24-feb	FLORIANI -ADDA	VIMERCATE	50	D
17	24-feb	FLORIANI -ADDA	VIMERCATE	50	D
18	03-mar	FLORIANI -ADDA	VIMERCATE	50	D
19	03-mar	FLORIANI - ADDA	VIMERCATE	50	B-D
20	10-mar	MOSE' BIANCHI	MONZA	50	B-D
21	17-mar	MAJORANA	CESANO MA- DERNO	60	C,D
22	24-mar	FLORIANI	VIMERCATE	50	D
23	31-mar	DON MILANI	MEDA	45	D
24	07-apr	PRIMO LEVI	SEREGNO	50	D
TOT				1297	

Sempre in ambito culturale dobbiamo ricordare la centralità della biblioteca nella parte maschile del carcere, luogo da cui si irradiano molteplici iniziative: ciò avviene, conviene ricordarlo ancora, anche per l'inagibilità del teatro.

Chi scrive ha consegnato, anche per la biblioteca della sezione femminile, decine di opuscoli (riprodotti in 7 lingue) della “Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenuti” in occasione della visita in carcere nella giornata di Ferragosto 2013.

In relazione a detta iniziativa, alla quale ha presenziato anche la Direttrice, l'Ufficio del Garante ritiene di dover ringraziare gli Assessorati alle Politiche sociali del Comune di Monza e della Provincia per la disponibilità al lavoro di riproduzione cartacea di detti opuscoli.

L'attività di volontariato poi rappresenta una risorsa talmente preziosa, che nella peculiarità monzese è divenuta parte integrante del vissuto carcerario, imprescindibile in quanto ad umanità, continuità ed assiduità delle presenze (si pensi soltanto ai mesi estivi o ai periodi di festività in cui inesorabilmente diminuiscono la presenza esterna in carcere e le attività in generale). I volontari, in prevalenza appartenenti all'Associazione Carcere Aperto, hanno rappresentato per l'Ufficio del Garante un sicuro punto di riferimento, nonché di riflessione su specifiche problematiche che, non raramente, si rischia di sottovalutare.

Chi scrive ha incontrato più volte non solo i singoli volontari, con i quali si è da subito concordato e realizzato un costante contatto epistolare, ma anche con incontri assembleari sempre molto arricchenti e costruttivi.

In questa sede vorrei riportare, a titolo esemplificativo, un piccolo intervento del Garante, interpellato sul prezzo di un bene del cosiddetto sopravvitto da parte di una persona volontaria: dopo semplice verifica, facilitata dalla immediata disponibilità della Segreteria Direttiva del carcere, e seguita dall'intervento della Direttrice, si è provveduto alla riduzione, consistente nella fattispecie, del bene in questione.

Non è questa la sede per affrontare il tema del vitto in carcere e del “sopravvitto” (in

realtà si tratta non solo di generi alimentari, ma anche di generi di conforto e per l'igiene personale che possono essere acquistati dai detenuti all'interno dell'Istituto). Può essere interessante però leggere attentamente quanto propone a tal proposito la Commissione Palma nella relazione già precedentemente analizzata:

“6. INTERVENTI DA PREVEDERE PER IL MEDIO PERIODO

Interventi relativi a situazioni in essere o a situazioni su cui occorre costruire la convergenza di più Istituzioni

6.1. Il vitto e il sopravvitto

Trattandosi di un tema di impellente necessità per la quotidianità detentiva, dovrà essere predisposto, quantunque nel medio periodo (essendo alcuni contratti in essere) un piano di radicale revisione del sistema del “vitto” e del cosiddetto “sopravvitto” negli Istituti, attraverso innanzitutto il controllo della qualità e del prezzo dei prodotti e, in secondo luogo attraverso la previsione inizialmente sperimentale di più attori commerciali che offrano prodotti e che siano così parte di un sistema di competitività, utile anche al fine di abituare i detenuti alla gestione della propria quotidianità anche economica. Nell’indicare le linee secondo cui rivedere l’attuale sistema, la Commissione precisa che con il termine “sopravvitto” si intende l’insieme dei generi alimentari e di conforto che i detenuti possono comprare direttamente all’interno dell’Istituto, mentre con “servizio spesa” l’insieme dei generi non compresi nella lista del cosiddetto “sopravvitto” che i detenuti possono richiedere che vengano acquistati all’esterno. La Commissione precisa che il processo di cambiamento dell’attuale situazione, secondo le linee indicate qui di seguito, dovrà essere avviato per molti aspetti da subito.

Il tema del vitto, è affrontato dalla Regola penitenziaria europea relativa al regime alimentare dei detenuti (Regola n. 22) che stabilisce il diritto a un’alimentazione sana, che tenga conto del sesso, dell’età, dello stato di salute, della cultura e del lavoro dei detenuti. I pasti devono essere somministrati a intervalli ragionevoli, confezionati igienicamente. La Regola affida al diritto interno la determinazione dei criteri di qualità del regime alimentare, precisandone il contenuto energetico e proteico. Nel nostro Paese la questione è regolata dall’articolo 9 O.P. e dagli articoli dall’11 al 14 R.E. Che complessivamente stabiliscono: la qualità, la varietà e la genuinità del vitto; la corretta distribuzione nell’arco della giornata; la consumazione del vitto in locali dedicati; il rispetto delle diversità di genere, età, religione e situazioni climatiche nell’offerta del vitto; la gestione diretta del servizio o, in subordine, la gestione affidata a terzi.

La prassi operativa prevede l’esternalizzazione del servizio di fornitura dei generi alimentari e la gestione diretta per il confezionamento dei pasti. Per l’esternalizzazione è prevista la redazione dei capitolati in sede centrale e l’espletamento delle gare in sede regionale (con gara a ribasso). Attualmente il servizio di fornitura all’amministrazione di generi alimentari per i pasti (vitto) e di vendita ai detenuti di prodotti alimentari e non (sopravvitto) vengono appaltati congiuntamente. In tutto il Paese sono 4 - 5 le imprese a cui viene aggiudicato, per quattro anni, l’appalto unificato. Le cosiddette “imprese mantenimento” gestiscono, in tutti gli Istituti, tanto la fornitura del vitto che il sopravvitto, nonché il servizio spesa. L’appalto è unico perché, dando la possibilità di comprare i generi del sopravvitto all’ingrosso e venderli al dettaglio l’impresa rientra nei costi per la fornitura del vitto (considerata la base d’asta molto esigua, pari 3.90 euro al giorno, per detenuto, per tre pasti).

Questa prassi, alla scadenza dei contratti in essere, deve essere sostituita da procedure di aggiudicazione diversificate dei due servizi. Nel caso della fornitura del vitto, infatti, si tratta dell’appalto di un vero e proprio servizio. Nel caso del sopravvitto si tratta invece della

concessione di pubblico servizio, che consiste nell'affidare a un privato la gestione del servizio di vendita a utilità dei detenuti. Una volta affidati in concessione gli spazi per la vendita al dettaglio ai detenuti, dovranno essere definiti gli spazi vendita all'interno, che saranno gestiti dalle aziende appaltatrici avvalendosi di manodopera dei detenuti.

Nell'appaltare tali servizi in modo diversificato, ciascuna Direzione valuterà la possibilità di affidarli ad aziende esterne o alle cooperative o imprese sociali operanti all'interno, secondo le procedure previste per legge. Nell'uno e nell'altro caso, nel bando si avrà cura di specificare che l'impresa s'impegna ad assumere detenuti almeno per il 75% della forza lavoro. Il DAP relazionerà al Ministro sull'effettiva applicazione del nuovo sistema, una volta scaduti i contratti in essere.

La Commissione ha ricevuto molte lamentele circa l'insufficienza pratica del controllo in Istituto, da parte della Commissione composta dai rappresentanti dei detenuti e dal delegato del direttore, relativamente rispetto del Capitolato, dovuta alla scarsa qualificazione tecnica dei singoli componenti. Molte segnalazioni hanno indicato la mancata rotazione della frutta e della verdura di stagione, e il mancato rispetto del Capitolato per quanto attiene alle tipologie di formaggio da tavola, carne e pesce. Nei mesi più recenti inoltre è stato segnalato un peggioramento della qualità e della quantità del vitto in diversi Istituti.

Pertanto, al fine di migliorare gli standard relativi alla sana alimentazione negli Istituti, la Commissione richiede che per i contratti in corso, secondo i quali si procederà con il servizio unificato fino alla scadenza, si seguano attentamente le linee seguenti:

- a) approvazione del capitolato, solo dopo aver sottoposto la documentazione a un tecnologo alimentare per un parere obbligatorio e vincolante sulle caratteristiche alimentari di ogni prodotto previsto nel capitolato stesso;*
- b) previsione di sistematici controlli da parte del sanitario, dovuti ai sensi dell'articolo 28 del capitolato prestazionale circa la corretta rotazione degli alimenti nella dieta dei detenuti;*
- c) richiesta all'impresa da parte delle Direzioni della consulenza di un dietologo per il corretto confezionamento dei pasti (di cui all'articolo 21 del capitolato prestazionale);*
- d) utilizzo da parte delle Direzioni, nell'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 28 del capitolato prestazionale, di un tecnologo alimentare che verifichi la corrispondenza dei generi proposti alle caratteristiche imposte dal capitolato.*

Conseguentemente, ogni Provveditorato dovrà stipulare una convenzione con specialisti del settore alimentare per effettuare controlli a sorpresa presso le singole Direzioni sulla corrispondenza dei generi vittuari a quanto previsto dal capitolato. Inoltre, nei piani definiti all'interno dei tavoli regionali sulla formazione e il lavoro, dovrà essere prevista la formazione per cuochi, da impiegare soprattutto nelle Case di reclusione, dove la permanenza in carcere è più lunga e permette la crescita professionale, a vantaggio della collettività dei detenuti. Anche nei casi in cui si abbiano in corso contratti di appalto unificato è possibile affidare, da subito, il solo confezionamento del vitto alle cooperative, come previsto dall'art 47 R.E.. Va, infatti, incrementato il numero delle sperimentazioni già esistenti (per esempio negli Istituti di Torino, Bollate, Padova, Roma-Rebibbia), e al contempo vanno consolidate tali esperienze passando dalla fase di sperimentazione, attualmente finanziata attualmente dalla Cassa delle Ammende, alla messa a sistema del servizio.

Relativamente alla distribuzione dei pasti, la Commissione ricorda che l'attuale sistema di distribuzione nelle stanze di detenzione, oltre a essere contraria ai più elementari principi di igiene, è contraria a quanto normativamente previsto. Ritiene pertanto che debba essere eliminata, secondo un processo graduale da avviare da subito, allestendo i refettori fuori dai reparti detentivi. Questa richiesta si salda con la previsione, avanzata nei precedenti paragrafi di questo documento, di strutture modulari in ogni Istituto da allestire secondo soluzioni da individuare in ciascun caso,

sulla base della tipologia strutturale dell'Istituto stesso. Laddove non siano possibili modifiche strutturali nel breve periodo, è possibile attrezzare, da subito, locali per la consumazione del vitto in comune ai piani detentivi, individuando idonei ambienti o parti di ambienti finora altrimenti

utilizzati. La Commissione auspica inoltre il superamento dell'attuale previsione regolamentare di un cucina per non più di 200 detenuti, considerando il notevole sviluppo tecnologico del settore, che consente il confezionamento di un numero molto maggiore di pasti, di buona qualità.

Nel proporre alcune modifiche di dettaglio all'attuale fornitura del cosiddetto sopravvitto (articolo 9 O.P. e articolo 113 R.E.) la Commissione ricorda che è consentito ai detenuti l'acquisto di generi alimentari o di conforto, entro i limiti fissati da Regolamento e che il controllo dei prezzi è affidato all'autorità comunale, dovendo i prezzi non essere superiori a quelli praticati comunemente nel luogo in cui è situato l'istituto. Il controllo sui prezzi è effettuato dalla Commissione per il controllo del vitto, integrata con un delegato del direttore, e mensilmente la Direzione chiede all'Autorità comunale informazioni sui prezzi correnti all'esterno. È consentita la gestione attraverso corporative sociali. Tuttavia, l'attuale gestione del servizio risulta problematica e discutibile soprattutto poiché la scarsa qualità del vitto spinge i detenuti a comprare generi alimentari al sopravvitto ed entrambi i servizi hanno lo stesso gestore. Inoltre il controllo dei prezzi risulta difficile poiché spesso vengono messi in vendita generi di marche difficilmente riscontrabili nei supermercati della zona, oppure con grammature differenti, tali da rendere a volte impossibile la rilevazione del prezzo; inoltre non viene offerta una reale alternativa tra più marche relative a uno stesso prodotto e, soprattutto l'unicità di fornitura dei tre settori (vitto, sopravvitto e servizio spesa) impedisce di fatto la vendita interna di prodotti da parte di un'ampia gamma di fornitori.

Molti di questi aspetti saranno superati dalla diversificazione delle imprese che gestiscono i servizi di vitto , sopravvitto e servizio-spesa indicati nei punti precedenti.

Tuttavia, nell'attuale fase di contratti unificati tuttora in essere, le Direzioni saranno tenute a eliminare dalle liste i prodotti di marca diversa da quelle vendute negli esercizi commerciali della zona e a richiedere tassativamente al gestore almeno due alternative, con prezzi diversi, per ogni prodotto di uso comune (riso, pasta, piatti di carta e simili). Deve inoltre essere consentito a tutte le aziende che operano in carcere di vendere i propri prodotti direttamente ai detenuti, senza il tramite dell'impresa appaltatrice (seguendo quanto già indicato ed inserito nel Capitolato prestazionale da alcuni Provveditorati).

Infine, relativamente al servizio spesa, la Commissione indica che sia abolita l'opzione della fatturazione mensile totale che impedisce, di fatto, il controllo sui prezzi e venga stabilito l'obbligo di apporre lo scontrino fiscale a ciascuna richiesta del detenuto.

Parallelamente, si esplorerà (in un numero limitato di Istituti) l'affidamento del servizio spesa alle cooperative sociali o alle imprese sociali operanti in istituto, che impiegheranno uno o più detenuti in regime di lavoro all'esterno (invitando alla gara ufficiosa ai sensi degli articoli 27 e 30 del codice dei contratti (d.lgs. N. 163/2006) almeno 5 imprese cooperative). La possibilità di avviare tale sperimentazione sarà inserita nell'insieme dei temi da affrontare con le Regioni da parte dei Provveditorati”.

Sempre in tema di volontariato è importante la novità rappresentata dalla sigla di un protocollo d'intesa fra la C.C. Di Monza e il C.S.V. (Centro Servizi Volontariato) di Monza-Brianza, organismo che svolge il ruolo di coordinatore di molteplici associazioni di volontariato.

Abbiamo rappresentato *supra* l'esigenza indifferibile di dare contenuti al tempo recluso in generale ed in particolare a coloro che si trovano nelle sezioni a regime aperto.

Detto protocollo, che risulta potrà essere operativo dall'estate prossima, si auspica

possa far fluire una nuova linfa di progetti e presenze.

Importante si conferma la presenza di AFOL MB nell'erogazione di una serie di servizi (richiesta indennità di disoccupazione, acquisizione dell'anzianità di disoccupazione, etc.), attraverso l'apposito sportello interno all'Istituto: si tratta di interventi non sporadici all'insegna della collaborazione con il territorio nell'ambito di azioni finalizzate a promuovere l'inclusione socio-lavorativa dei detenuti.

In merito all'attività di AFOL MB si si riporta il seguente progetto:

**PROGETTO “RESPONSABILITA’ CIVICA DI IMPRESA”
Progetto della Provincia di Monza e della Brianza svolto in collaborazione con
lo sportello lavoro di AFOL MB presso la Casa Circondariale di Monza.**

Il progetto denominato “Responsabilità civica di impresa” intende avviare l’attività del Garante e valorizzare la sinergia con la Casa Circondariale di Monza, le associazioni in esso operanti con la collaborazione di Afol MB.

L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire il reinserimento sociale e lavorativo degli ex detenuti a fine pena attraverso l’attivazione degli attori del territorio e delle sinergie possibili con le imprese.

Gli obiettivi trasversali del progetto sono :

-Prevenire l’emarginazione sociale e lo stato di disoccupazione degli ex detenuti, condizione per integrare i percorsi e i colloqui di orientamento al lavoro che si svolgono durante il periodo di detenzione con dei percorsi di supporto ai detenuti in uscita nell’anno successivo al termine della pena.

-La reiterazione del reato entro pochi anni dall’uscita da parte dell’ex detenuto è spesso causato dalla mancanza di una preparazione individuale e di una possibilità concreta di reinserimento in attività lavorativa legali.

Il Garante ha assunto un ruolo di supporto finalizzato ad una maggiore comunicazione interna ed esterna al Carcere, una maggiore comprensione dei codici linguistici e delle motivazioni alla base delle procedure interne da parte dei volontari e degli operatori e agenti di polizia penitenziaria, contribuendo a rendere

maggiormente di qualità lo scambio tra gli interlocutori del progetto e gli operatori del Carcere. La possibilità per il Garante di incontrare i detenuti ha permesso di perfezionare gli interventi a loro diretti in maniera maggiormente aderente alle caratteristiche individuali.

La Provincia di Monza e della Brianza ha sostenuto le attività rivolte agli ex detenuti e l'erogazione dell'incentivo "Responsabilità civica di impresa" alle imprese e alle cooperative sociali che hanno assunto gli ex detenuti con contratti di somministrazione, a tempo determinato e indeterminato per un valore complessivo massimo per singoli incentivi di € 3.000,00, con uno stanziamento complessivo di (€ 30.000,00).

AFOL MB, incaricata dalla Provincia MB, ha promosso una maggiore conoscenza della procedura penale e degli attori coinvolti (Tribunale di Sorveglianza, UEPE) con gli operatori dello Sportello lavoro e ha attivato una collaborazione concreta e integrata per la promozione e lo scouting aziendale "sensibile".

Si è veicolata l'informazione e l'incontro con professionalità già a lavoro nelle carceri lombarde al fine di valorizzare l'esperienza pregressa del Garante in altre carceri e delle esperienze positive a cui si è partecipato.

Chi scrive, apprezzando gli sforzi della pluralità di soggetti che concorrono per rendere dignitosamente vivibile il tempo recluso, intende qui richiamare ancora almeno due importanti e apprezzabili novità: la prima, sul fronte della genitorialità, rappresentata dalla realizzazione della nuova Area Verde, area attrezzata con giochi, gazebo e servizi per lo svolgimento dei colloqui all'aperto, in particolare con i figli minori; la seconda costituita dal progetto di ripristino delle serre (abbandonate da circa 10 anni) per il quale la Direzione del carcere si sta attivando, anche in relazione a Expo 2015.

Da ultimo si riporta una breve scheda descrittiva del T.I.C.: in altra parte della Relazione si è accennato all'attività svolta dall'Ufficio all'interno del Tavolo,

proponendo anche ipotesi d'intervento in relazione alle novelle legislative.

TAVOLO INTERDISTRETTUALE CARCERE

Il Tavolo interdistrettuale è un tavolo interistituzionale nato dall'Accordo di collaborazione, siglato nel 2003 per iniziativa del Comune di Monza con la finalità di favorire il reinserimento sociale dei detenuti, usufruendo di finanziamenti collegati all'attuazione del Piano di zona.

Il Tavolo Interdistrettuale Carcere è un organismo politico con funzione programmatoria, che assume valenza operativa qualora vengano attribuiti finanziamenti a supporto, ed è coinvolto anche nei Progetti di "Inclusione Sociale".

Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci dei Comuni MB nel Tavolo interdistrettuale carcere, si era reso necessario in quanto l'iter di formalizzazione del Piano di zona comprendeva la sua approvazione e ciò ha permesso di catalizzare l'attenzione delle amministrazioni anche meno coinvolte dai percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Nell'arco del tempo tuttavia gli Enti Locali hanno ridotto progressivamente i finanziamenti dedicati alle progettualità relative al reinserimento sociale delle persone sottoposte a restrizioni di libertà e allo stesso tempo si è cercato di ampliare la conoscenza del fenomeno del fine pena e degli interventi preventivi o preparatori di inclusione sociale anche attraverso il coinvolgimento della figura del Garante, prontamente coinvolto a seguito della nomina, e delle realtà operanti nel mondo del lavoro per la promozione dell'occupazione in generale (Camera di Commercio MB organizzazioni sindacali, ecc).

L'opportunità del confronto e della definizione delle priorità oltre al dialogo con istituzioni oggi diverse dalla prima costituzione del Tavolo ha permesso una programmazione congiunta dei percorsi di reinserimento sociale e lavorativa e il recupero di finanziamenti per l'avvio di attività nel territorio.

Il Tavolo è così composto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI RAPPRESENTANZA DEI SINDACI DELL'ASL MONZA E BRIANZA
DIRETTORE AMMINISTRATIVO ASL MONZA E BRIANZA
DIRETTORE CASA CIRCONDARIALE DI MONZA
AO SAN GERARDO
DIRETTORE DIP. DIPENDENZE ASL MONZA BRIANZA
DIPARTIMENTO DIPENDENZE
DIP. DIPENDENZE ASL MONZA E BRIANZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
PRESIDENTE ASSEMB. DISTR. DESIO
PRESIDENTE ASSEMBL. MONZA
PRESIDENTE ASSEMBLEA DIST. SEREGNO
PRESIDENTE ASSEMB. DISTR. VIMERCATE
AMBITO DI CARATE/BESANA - UDP
AMBITO DI MONZA - UDP
AMBITO DI SEREGNO - UDP
AMBITO DI VIMERCATE - OFFERTA SOCIALE
COMUNE LISSONE (Ass. Pol. Soc. Lissone)
COMUNE LISSONE - Sindaco
COMUNE DI MONZA - Serv. Soc.
COMUNE DI MONZA
ASL MONZA E BRIANZA - Servizio Disabili
COMUNE DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

All'occorrenza il Tavolo individua alcuni rappresentanti del Tavolo stesso che si riuniscono in sottogruppi di lavoro e verificano in maniera snella ed efficace la possibilità di interventi, di raccolta dei bisogni, la collaborazione con le istituzioni locali adeguate per ogni singolo intervento ipotizzato.

A seguire si riporta la scheda relativa alle attività svolte:

SCHEDE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Data	Attività all'interno del carcere Partecipazione iniziative esterne	Luogo
Anno 2013		
04/05	Presentazione libro "carceri: lo spazio è finito" di Maria Falcone	Monza
16/05	Incontri preparatori	C.C. Monza
27/05	Audizione presso VII Commissione Consiliare	Monza
31/05	Conferenza stampa presentazione Garante	C.C. Monza

01/06	Spettacolo "Tatuaggi"	C.C. Monza
14/06	Musical alla sezione femminile	C.C. Monza
19/06	Spettacolo: "costituzionalmente"	C.C. Monza
19/06	Incontro con Direttivo Associazione Carcere aperto	Monza
27/06	Tavolo Interdistrettuale Carcere	Monza
04/07	Incontri istituzionali	C.C. Monza
12/07	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
23/07	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
05/08	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
15/08	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
26/08	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
28/08	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
06/09	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
09/09	Incontro con Assemblea generale Associazione Carcere aperto	Monza
23/09	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
25/09	Tavolo Interdistrettuale Carcere	C.C. Monza
30/09	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
07/10	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
28/10	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
07/11	Tavolo Interdistrettuale Carcere	Monza
12/11	Convegno "Ruolo e funzione del Garante ..." Amministrazione provinciale di Pavia	Pavia
18/11	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Meda
25/11	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Desio
02/12	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Monza
02/12	Audizione presso VII Commissione Consiliare	Monza
09/12	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Vimercate
16/12	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Vimercate
20/12	Musical e incontri istituzionali	C.C. Monza
28/12	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
Anno 2014		
04/01	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C. Monza
20/01	Conferenza Progetto "Il carcere questo sconosciuto"	Vimercate


22/01	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
28/01	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
03/02	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Monza
04/02	Proiezione film documentario “Levarsi la cispa dagli occhi”	Monza
07/02	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
10/02	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Busnago
13/02	Inaugurazione mostra “Amori sbarrati”	Lissone
17/02	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Monza
20/02	Coordinamento nazionale garanti	Milano
21/02	Conferenza stampa presentazione mostra “amori sbarrati”	Monza
22/02	Conferenza “Legalità e carcere” Liceo Scientifico “Maffeo Vegio”	Lodi
24/02	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Vimercate
25/02	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
03/03	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Vimercate
17/03	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Cesano Maderno
31/03	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Meda
03/04	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
07/04	Conferenza Progetto “Il carcere questo sconosciuto”	Seregno
10/04	Ingresso e visita ex artt. 18 e 67 O.P.	C.C .Monza
14/04	Incontro con studenti detenuti	C.C .Monza

NON CONCLUSIONI

Le Relazioni spesso presentano in esordio un' introduzione e terminano con le classiche, “inevitabili” conclusioni: volutamente chi scrive sceglie di non concludere, ma di lasciare al tempo la possibilità di non conchiudersi proprio perché il carcere deve potere sempre di più e con maggiore trasparenza attuare i principi, i valori, i diritti e i doveri che devono valere per tutti, massimamente per chi la legge la vuole giustamente fatta rispettare e limita la libertà a chi la legge ha violato.

Monza, 2 maggio 2014

Giorgio Bertazzini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giorgio Bertazzini', written in a cursive style.

INDICE:

Introduzione	pag. 3
Il sovraffollamento: gli spazi nel tempo ristretto	pag. 13
Il Garante Nazionale – I Garanti locali	pag. 41
Il sovraffollamento: i tempi nello spazio ristretto	pag. 55
La Casa Circondariale di Monza: il Garante	pag. 66
Non conclusioni	pag. 113